647ª SEDUTA

VENERDÌ 7 MARZO 1958

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 27079, 27109

Rimessione all'Assemblea e approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. **794-B** 27094

Trasmissione 27079

« Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico » **(2477)** *d'iniziativa del deputato Villa* (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

ANGELILLI 27084
BARACCO, *relatore* 27080
FERRETTI 27085
JANNUZZI 27081
MANCINELLI 27080
MASTROSIMONE 27081
PALERMO 27085
TRABUCCHI 27081
ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio* 27082

« Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, ai Consigli nazionali professionali » **(1841)** *d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri* (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 27086 e *passim*
CERUTTI 27088
DE BOSIO, *relatore* 27090, 72092
DE LUCA Luca 27089
FERRETTI 27085
MANCINELLI 27093
ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio* 27090, 27092

« Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » **(2432)** *d'iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia, Mazza ed altri, Magni ed altri* (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

ANGELILLI 27109
ASARO 27100
CERUTTI 27097
DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 27101
LAMBERTI 27100
PEZZINI 27094
RAVAGNAN 27098
RUSSO Luigi 27099
TRABUCCHI 27095

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

« Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia » **(1202)** *d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri*; « Istituzione della provincia di Isernia » **(1902)** *d'iniziativa dei deputati Di Giacomo ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)*; « Istituzione della provincia del " Basso Molise " **(1898)** *d'iniziativa del senatore Magliano*; « Istituzione della provincia di Oristano » **(1912)** *d'iniziativa dei deputati Segni e Pintus (Approvato dalla Camera dei deputati)*; « Istituzione della provincia di Lanciano » **(1451)** *d'iniziativa del senatore Caporali;* « Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone » **(1731)** *d'iniziativa dei senatori Tomè ed altri;* « Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone » **(1770)** *d'iniziativa dei senatori Liberali ed altri;* « Costituzione della provincia di Melfi » **(1896)** *d'iniziativa del senatore Ciasca*; « Istituzione della provincia di Vibo Valentia » **(1913)** *d'iniziativa del senatore Salomone* (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 27111 e *passim*
DE LUCA Carlo 27112
GAVINA 27112
LUSSU 27112
SPANO 27110
TERRACINI 27112
VARALDO 27112

Interrogazioni:

Annunzio 27113

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 5 marzo.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria » (97-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Disciplina del commercio interno del riso » (2259-*B*) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (2527), d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute pomeridiane di ieri, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile):

« Perequazione della misura del contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione di case in zone sismiche » (2396), d'iniziativa del senatore Romano Domenico;

« Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane » (2487);

« Norme relative all'inquadramento di personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dei lavori pubblici » (2503), d'iniziativa del deputato De' Cocci;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (2397), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Villa: « Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico » (2477) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Villa: « Assistenza medico-sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ricordo che per tale disegno di legge è stata approvata la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

BARACCO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, farò brevissime considerazioni. Come è noto, recentemente il Parlamento ha adottato un provvedimento che estende i benefici dell'assistenza sanitaria ai pensionati, provvedimento che, ispirato ad alto senso di socialità, ha ricevuto nel Paese largo ed unanime consenso. Nel formulare tale provvedimento non si tenne conto di una categoria di pensionati dello Stato che indubbiamente non doveva essere estromessa. Intendo riferirmi agli invalidi di guerra incollocabili, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648. Non è il caso di stabilire delle comparazioni tra le varie categorie dei pensionati, ma è evidente che, per ovvie ragioni che non voglio chiedere alla vacua retorica, hanno indubbiamente diritto ad un particolare riguardo coloro che nella difesa della Patria hanno lasciato brandelli della propria carne. Col disegno di legge in oggetto si tende a riparare a tale omissione certamente involontaria, riconoscendo nell'articolo 1 l'estensione del beneficio della assistenza medico-sanitaria agli invalidi della prima categoria per tutte le infermità non pensionate.

Tale beneficio viene esteso anche ai loro familiari a carico. All'articolo 2 si precisa in modo chiaro quali sono le persone che debbono essere considerate quali familiari a carico. Opportunamente nell'ultima parte di detto articolo è precisato che vengono esclusi dal beneficio quei familiari, che fruiscano di analoghe provvidenze presso altri enti, e ciò per impedire doppioni ingiustificati.

Della predetta assistenza medico-sanitaria è incaricata, a norma del successivo articolo 3, l'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, che è all'uopo dotata di sufficienti attrezzature e personale idoneo.

Nell'articolo 4 si fissa il criterio della volontarietà della richiesta dell'assistenza, e ciò in considerazione del fatto che gli invalidi di cui alla legge e loro familiari potrebbero già fruire di queste provvidenze presso altri enti.

Viene pure fissato l'obbligo di accettare la trattenuta dell'1 per cento sui propri assegni complessivi di pensione di guerra; norma che merita approvazione, in quanto fissa il principio che anche in limiti più che modesti ogni cittadino deve concorrere allo sforzo dello Stato diretto ad allargare i benefici delle proprie previdenze sociali.

La 5ª Commissione ha espresso un parere non decisamente contrario, ma fortemente dubitativo in ordine alla copertura finanziaria dell'onere che la legge comporta. Questa la ragione che ha determinato la rimessione in Aula del disegno di legge.

La 1ª Commissione nella sua unanimità ha espresso parere favorevole al disegno di legge e raccomanda al Senato di volerlo approvare, come rinnovata prova di riconoscimento e di profonda gratitudine verso chi ha bene meritato del Paese con il sacrificio del proprio sangue.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il senatore Mancinelli. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento lungamente atteso dalla categoria degli invalidi di guerra interessati. Come avviene sempre, il provvedimento è tardivo ed è dovuto in gran parte alle sollecitazioni, alle istanze, alle premure dell'Associazione degli invalidi di guerra e dei parlamentari che particolarmente si interessano agli invalidi di guerra perchè sono invalidi essi stessi.

Con tutto ciò, preso atto dell'iniziativa, sia pure tardiva, noi non possiamo che aderire a questo provvedimento, che non è un regalo fatto agli invalidi di guerra, che non è un atto di generosità, ma, come del resto ha rilevato lo stesso relatore, è un atto che corrisponde ad un'esigenza di giustizia.

Io vedo qui nell'articolo 3 che l'assistenza, che nella legge è prevista nei suoi limiti e nella sua consistenza, è affidata all'Opera nazionale degli invalidi di guerra. Io in questa sede e in questo momento non intendo solle-

vare eccezioni nei confronti dell'attribuzione a quest'Opera dell'assistenza agli invalidi di guerra, ma colgo l'occasione per dire ancora quello che è stato da questa parte già detto altre volte: che l'Opera nazionale degli invalidi di guerra deve essere trasformata. Troppe cose ci sarebbero da dire sul suo funzionamento, troppe cose ci sarebbero da dire sul modo con cui sono spesi i danari che l'Opera nazionale invalidi di guerra ha in gestione; troppo ci sarebbe da esaminare in modo approfondito per stabilire quanto dei danari affidati alla gestione dell'Opera va effettivamente a beneficio degli invalidi di guerra e quanto invece va in spese generali, in spese di rappresentanza, in spese che non credo siano aderenti e consone al carattere dell'Opera ed alle finalità per cui essa è stata istituita e per cui dovrebbe operare.

Fatte queste considerazioni, noi diciamo che daremo il nostro voto favorevole come riconoscimento di un diritto degli invalidi di guerra, nei confronti dei quali si compie semplicemente un atto di giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. La Commissione finanze e tesoro nella sua maggioranza ha espresso alcune riserve. È sempre stato nei princìpi adottati dalla Commissione finanze e tesoro che non si possano imputare nuove spese ai capitoli di spese obbligatorie. È pur vero che il Presidente del Consiglio, che è qui presente nella sua funzione di Ministro del bilancio, ha scritto una lettera al Presidente della Commissione, dicendo che, in relazione ai risultati, non dei consuntivi, che ancora non si conoscono, ma degli effettivi pagamenti che si stanno facendo, egli ha, vorrei dire, la certezza che sui capitoli indicati per la copertura rimanga un certo margine. Ma ciò nonostante la Commissione ha sempre ritenuto e ritiene di non poter decampare dal principio assoluto: sui capitoli di spese obbligatorie niente nuove spese. Se nei bilanci futuri quei capitoli avranno un'eccedenza, si dovrà limitare l'importo del capitolo.

Questo è l'aspetto negativo. Per l'aspetto positivo, semmai pensi il Senato a fare una particolare eccezione a questo principio. La Commissione di per se stessa non ha mai voluto cedere su questo punto e non intende cedere, se non costretta.

Una seconda riserva che la Commissione ha espresso, riguarda l'estensione dell'assistenza sanitaria ai familiari, la quale porta al di fuori del normale concetto che è sempre stato alla base delle pensioni di guerra. Queste possono essere concepite tanto largamente da giungere fino all'assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi; quando però si tratta di arrivare all'assistenza sanitaria ai familiari, si va fuori dal campo specifico riservato alle pensioni di guerra e si tende ad inserire nella nostra legislazione un principio che snatura l'attuale trattamento di pensione e che potrebbe essere applicato, o di cui si potrebbe domandare l'applicazione, in altri casi, con conseguenze che sarebbero disastrose per il bilancio dello Stato e, secondo me, anche non corrispondenti a giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Mastrosimone. Ne ha facoltà.

MASTROSIMONE. Il provvedimento a favore degli invalidi di guerra, benchè tardivo, colma tuttavia una lacuna nel campo dell'assistenza meritata ed onesta, se estesa anche alle famiglie, di questi cittadini che tanto sacrificarono per la difesa della Patria.

L'assistenza inoltre è un riconoscimento di un diritto e rappresenta un cospicuo aiuto a questa categoria benemerita del Paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

* JANNUZZI. Il Senato si è associato unanimemente a questo disegno di legge: desidero che resti consacrato a verbale che questa è la volontà di ogni settore del Parlamento, il quale accoglie le aspirazioni degli interessati, ai quali tanto deve la gratitudine nazionale, ed accoglie altresì le aspirazioni espresse dagli interpreti degli interessati.

Naturalmente non condivido l'opinione dell'onorevole Mancinelli, secondo cui questa leg-

ge non si sarebbe fatta se non dietro determinate pressioni. Il Parlamento con questa legge esprime, come sempre, la sua solidarietà con i combattenti d'Italia, al di fuori e al di sopra di qualsiasi pressione, di qualsiasi sollecitazione, da qualsiasi parte venga. Il Senato apprezza le considerazioni della Commissione finanze e tesoro, ma non le condivide nel merito. A mio parere, non è possibile condividerle nel merito: è vero che la Commissione finanze e tesoro — bontà sua — ha ammesso che l'Assemblea possa deliberare su questo argomento, ma io penso che il criterio seguito dalla 5ª Commissione, che non sia ammissibile uno stanziamento sui capitoli a carattere obbligatorio, anche quando il Governo, nelle sue previsioni, ritenga che esista la possibilità di stanziamento, sia un criterio eccessivo, che non può essere seguito come principio rigido.

Quanto poi al punto relativo all'estensione anche ai familiari di questo beneficio, che finora, sotto l'aspetto però delle pensioni di guerra, veniva concesso soltanto ai combattenti, noi apprezziamo, come sempre, il parere della Commissione finanze e tesoro, dicendo però rispettosamente che questa non è materia di sua competenza.

Per questi motivi io mi oppongo alle osservazioni fatte, a nome della Commissione finanze e tesoro, dal senatore Trabucchi, e do, anche a nome del mio Gruppo, piena adesione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio.* Io credo che l'adesione sul merito di questo disegno di legge avrebbe potuto anche essere espressa col silenzio, in quanto, dopo le considerazioni fatte dal relatore in ordine al contenuto morale di questo disegno di legge, forse non era necessario aggiungere altro; e tanto meno era opportuno introdurre degli elementi polemici.

Per quello che riguarda l'Opera invalidi di guerra, se coloro che hanno delle critiche da sollevare intendono portarle esplicitamente qui dentro, il Governo sarà ben lieto di rispondere. Posso assicurare che l'Opera invalidi di guerra, come tutti gli altri enti che dipendono dalla Presidenza del Consiglio, è soggetta ad un controllo effettivo, direi non tanto della Presidenza del Consiglio quanto del Presidente del Consiglio, che segue i bilanci di questo come di altri enti, esamina le percentuali di spesa, si interessa di vedere i titoli di spesa, richiama all'ordine i revisori dei conti, che qualche volta non hanno bisogno di essere richiamati, ma qualche volta ne hanno invece bisogno, fa tutto quello che è in grado di fare per rendere conto al Parlamento dell'andamento di questi singoli organi.

Parimenti il senatore Mancinelli avrebbe dovuto risparmiarsi la critica su quello che è l'adempimento dei doveri del Paese verso questa categoria, perchè è facile rispondere con le cifre. Indipendentemente dalle provvidenze a favore degli invalidi e dei mutilati di guerra e delle loro famiglie, le pensioni dirette ed indirette hanno inciso, secondo l'ultimo consuntivo, sul bilancio dello Stato nella percentuale del 6,3 per cento.

MANCINELLI. In questa materia ho una esperienza personale: con tutti i grandi aumenti, la pensione mi è stata aumentata di 123 lire al mese.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio.* Lei sa che, d'accordo con l'Associazione nazionale mutilati, questi aumenti sono graduati nel tempo e quindi lei avrà il piacere di veder aumentata la pensione diverse volte, e precisamente in tre fasi successive.

Debbo ora rispondere al senatore Trabucchi, il quale ha ragione in diritto. Devo dire che il Presidente del Consiglio molto spesso in seno al Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Ministro del bilancio, si è opposto acchè fossero coperte spese con fondi iscritti in capitoli di spese obbligatorie. Nella fattispecie, tuttavia, vi è l'accertamento sicuro, in base ai consuntivi precedenti e all'andamento

dell'esercizio in corso, che una certa spesa obbligatoria è largamente inferiore a quella che è stata la previsione. Nel caso specifico, ciò non significa che in avvenire questo fenomeno debba ripetersi: esso, infatti, è stato determinato essenzialmente da ragioni attinenti all'andamento dei ricorsi alla Corte dei conti, nei confronti della quale non intendo sollevare alcuna critica, giacchè anzi la Corte dei conti, decidendo 23.000 ricorsi all'anno, è particolarmente benemerita. Nel consuntivo 1956-57, pertanto, vi è un margine che supera parecchie volte quella spesa che si viene ad inserire. Se non ci fossimo trovati in una situazione parlamentare come quella attuale, sarebbe stato più corretto fare una nota di variazione. Però, senatore Trabucchi, l'odierna situazione parlamentare è così eccezionale che non è possibile presentare una nota di variazione, per cui una volta tanto facciamo una nota di variazione di fatto anzichè di diritto. Prendiamo atto di questo, ma assumiamo l'impegno di mantenere una procedura corretta. Lei sa che sono stato sempre altrettanto rigido quanto lei, senatore Trabucchi.

La seconda obiezione è di merito. Vorrei che il senatore Trabucchi si fermasse sulla considerazione che questo disegno di legge si riferisce solo a coloro che sono stati dichiarati incollocabili con la conseguente iscrizione nella prima categoria. In questa situazione, se riteniamo che la pensione sia adeguata alle esigenze del pensionato, non possiamo ritenere che su queste esigenze possano incidere quelle eventuali malattie, che possono comportare spese a carico del pensionato stesso.

Anche qui, tenendo conto di questa limitazione, e quindi del fatto che non si introduce un principio nuovo, ma si applica un principio limitato ad una determinata categoria (mi pare che coloro che fanno parte di tale categoria siano in tutto 45.000) la preoccupazione del senatore Trabucchi può essere ritenuta non fondata.

Per queste ragioni, ed anche per le ragioni di merito, in ordine alle quali, come ho già detto, non intendo aggiungere parola a quanto è stato nobilmente espresso dal relatore, con piena coscienza di rigoroso Ministro del bilancio, chiedo al Senato di voler approvare il disegno di legge in discussione. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermità diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni dell'integrità fisica ascrivibile alla 1° categoria di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonchè di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettera *b*), della legge 3 giugno 1950, n. 375, siano stati dichiarati incollocabili ai sensi dell'articolo 44, 1° comma, della menzionata legge 10 agosto 1950, numero 648, con la conseguente iscrizione alla 1ª categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente.

L'assistenza sanitaria è dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal 2° comma del precedente articolo sono considerati familiari:

1) la moglie, purchè non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito della invalida ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della invalida stessa;

2) i figli celibi o nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro il limite del ventunesimo anno di età, o in caso di assoluta e permanente inabilità al lavoro;

3) i genitori conviventi ed a carico;

4) i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico entro il limite del ventunesimo anno di età, o in caso di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri Enti in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia, sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'assistenza sanitaria è concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra:

a) per le cure medico-chirurgiche;

b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici;

c) per i ricoveri in Istituti di cura, pubblici o privati anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido.

L'assistenza viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assistenza di cui alla presente legge è accordata, quando l'invalido ne abbia fatto domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, ed abbia consentita la trattenuta dell'uno per cento sui propri assegni complessivi di pensione di guerra, esclusa l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

L'assistenza decorre dal terzo mese successivo a quello dell'accoglimento della domanda.

L'invalido può recedere dall'assistenza, ma è tenuto a corrispondere la trattenuta per altri sei mesi, a decorrere dal primo mese successivo alla domanda di recessione e non può chiedere la reinscrizione all'assistenza, se non siano decorsi due anni dall'ultima trattenuta.

Gli invalidi ammessi al trattamento di cui all'articolo 44, comma 1°, della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali vengono a cessare da tale trattamento per aver superato il 60° anno di età, conservano il titolo all'assistenza, ferma restando la trattenuta sugli assegni.

(*È approvato*).

Art. 5.

Alla copertura dell'onere relativo all'assistenza suindicata sarà provveduto con le trattenute di cui al precedente articolo da effettuarsi, su richiesta dell'Opera per gli invalidi di guerra, dagli Uffici provinciali del tesoro e da versarsi all'Opera stessa e per la differenza a carico del capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e del capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ANGELILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega senatore Jannuzzi ha già annunziato il voto favorevole del Gruppo democristiano su questo disegno di legge presentato dall'onorevole Villa. Io, anche a nome del collega Carelli e degli altri colleghi che appartengono alla famiglia dei mutilati ed invalidi di guerra, esprimo la soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge, approvazione che dimostra la sensibilità del Parlamento e del Governo verso questi problemi. Uno speciale ringraziamento va al Presidente del Consiglio che ha seguito con particolare benevolenza i vari problemi dei mutilati ed invalidi di guerra.

PALERMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Sono lieto, onorevole Presidente, di dichiarare che il Gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge. Nel fare questa dichiarazione debbo esprimere la mia soddisfazione per aver visto l'unanimità dei consensi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra.

Io penso che oggi non sia il momento nè per polemizzare, nè per rievocare le lotte e le agitazioni. So che questo disegno di legge che noi andiamo ad approvare, rappresenta una giusta e santa riparazione nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra. Io mi auguro che coloro i quali succederanno a noi nella prossima legislatura vogliano, con la stessa nostra passione, affrontare e risolvere i numerosi problemi che esistono per questa benemerita categoria.

È con questo intendimento e con questo augurio che il Gruppo comunista vota a favore del disegno di legge in esame.

FERRETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Naturalmente anche il Movimento sociale italiano, al pari di tutti gli altri partiti qui rappresentati, approva il disegno di legge in esame a favore degli invalidi e dei mutilati di guerra, ritenendo che tutto quello che si è fatto, si fa e si farà per questa categoria di cittadini sarà sempre inferiore ai meriti che essi hanno conquistato verso la Patria sui campi di battaglia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, ai Consigli nazionali professionali » (1841) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia 59, ai Consigli nazionali professionali », già approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ferretti. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame riguarda la cessione di un palazzo che vale qualche centinaio di milioni. In confronto alle migliaia di miliardi delle quali qui spesso si parla, potrebbe sembrare un affare di poco conto; invece io sento il dovere di prendere la parola perchè questo disegno di legge investe tutta una questione di principio che concerne patrimoni di molti miliardi.

Aggiungo che il mio non è un discorso politico; il discorso che faccio io qui lo potrebbe fare anche un collega della sinistra o uno del centro.

DE LUCA CARLO. Questo non lo sa.

FERRETTI. Lo potrebbe fare, in quanto non svolgerò argomenti politici, ma soltanto argomenti giuridici, perchè ritengo che questo provvedimento violi la legge e perfino la Costituzione, leda gli interessi sindacali precostituiti ed acquisiti, e costituisca un esempio — non voglio usare parole grosse — di scorrettezza nell'amministrazione del pubblico denaro.

Nè il Presidente del Consiglio mi può guardare con piglio polemico, perchè questo disegno di legge non è d'iniziativa del Governo, sibbene è d'iniziativa ...

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, mi perdoni: se si trattasse di una proposta di legge non approvata dell'altro ramo del Parlamento, le potrei permettere di dire che è un esempio di scorrettezza, ma siccome il disegno di legge in esame è stato votato dalla Camera dei deputati, dica tutto quello che pensa ma non usi frasi che non osservino la correttezza che dobbiamo all'altra Assemblea.

FERRETTI. Spiegherò poi che cosa intendo per scorrettezza. Aggiungo che questo disegno di legge è stato presentato da deputati di vari partiti. Quindi non solo non è impegnato il Governo politicamente, ma nemmeno i singoli partiti.

Questo disegno di legge, che tende a dare in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali un palazzo sito a Roma, in via Sicilia n. 59, si intitola appunto: « Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia 59, ai Consigli nazionali professionali ». Si comincia a sbagliare sin dal titolo perchè non si tratta di una restituzione ma di un conferimento, come dimostrerò.

La proposta di legge degli onorevoli Chiaramello ed altri è stata completamente trasformata dalla Commissione della Camera, che l'ha approvata, dopo ampio dibattito, in sede deliberante.

Se anche non avessi avuto voglia di parlare su di essa, avrei dovuto farlo, dopo aver letto la relazione del senatore De Bosio. Come tutti sapete, il senatore De Bosio è un valente avvocato ed un eminente collega. Egli conclude col proporci di dare il voto favorevole, ma ci dice anche quali sono stati gli emendamenti che egli aveva proposto e che non sono stati accettati. Secondo il suo primo emendamento, all'articolo 1, si sarebbe dovuta aggiungere la norma seguente: « Alle Associazioni degli artisti e professionisti sindacali, già facenti parte della disciolta confederazione fascista degli artisti e professionisti, sarà devoluto lo stabile in comproprietà con i Consigli nazionali degli ordini professionali di cui all'articolo 1, non appena tali Associazioni o categorie saranno giuridicamente riconosciute ».

Sapete come è venuto fuori, invece, l'articolo 1? « Il palazzo sito in Roma, in via Sicilia n. 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, è devoluto in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti ». Quindi sono sparite le Associazioni degli artisti e professionisti per le quali soltanto si sarebbe trattato di una restituzione del palazzo perchè l'avevano fabbricato con i propri quattrini. Ma il collega De Bosio ha presentato anche altri tre emendamenti dei quali era talmente convinto da riportarli nella sua relazione. Con uno voleva sostituire la parola « stabile » alla parola « palazzo » perchè « palazzo » gli pareva troppo: il termine è invece adatto perchè questo edificio, che tutti conosciamo, ha una sua nobiltà architettonica ed anche una notevole consistenza come superficie e volume. Inoltre proponeva che all'articolo 2, il quale dice: « È istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali stessi o di un loro delegato, cui è devoluta l'amministrazione del palazzo, nonchè la tutela degli interessi delle categorie professionali », si sostituisse l'ultima frase con la seguente: « cui è affidata l'amministrazione dello stabile nonchè la gestione del relativo patrimonio ». Ed ancora voleva che fosse ripristinato l'articolo 3 del testo originario che dava disposizioni per la regolamentazione di questa amministrazione.

Ebbene, dopo averci ricordato questi suoi fondamentali emendamenti, che non sono stati accettati, il senatore De Bosio propone di approvare il disegno di legge. E sapete perchè lo dovremmo approvare? La 10ª Commissione permanente ha riconosciuto esatti i rilievi, dice il senatore De Bosio, e noi gli dobbiamo credere, ma ha ritenuto di superarli per timore che una modifica del testo del disegno di legge, rendendo necessario il rinvio all'altro ramo del Parlamento, possa importare la decadenza dello stesso, data l'imminente fine della legislatura. Ora chi è di voi che può sul serio considerare urgente e improrogabile il passaggio di proprietà di un palazzo, come se questo dovesse crollare da un momento all'altro? Si sono aspettati tutti questi anni; facciamo le cose per bene, anche se ciò comporta il ritardo di qualche altro mese, sino

alla prossima legislatura. Il palazzo è lì e, salvo un terremoto o lo scoppio di un'atomica, rimarrà intatto a disposizione dei nuovi legislatori, che potranno legiferare senza avere i grossi dubbi di coscienza che ci ha proposto lo stesso relatore, onorevole De Bosio.

Ho detto che questo disegno di legge va contro il diritto. Perchè? Perchè si sostiene di volere, con esso, interpretare ed applicare l'articolo 30 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. Sapete che cosa dice invece, quell'articolo? « I beni che restano disponibili dopo il pagamento dei creditori sono devoluti all'ente che dimostrerà di avere legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dall'Associazione disciolta, o all'ente al quale per legge sono trasferite le funzioni già spettanti alla Associazione stessa ». Ebbene, come dimostrerò dopo con estrema facilità, non è vero che i Consigli abbiano la rappresentanza della categoria corrispondente all'Associazione disciolta o svolgano un'attività sindacale. Quindi, ben lungi dall'essere un'applicazione di quell'articolo di quel decreto luogotenenziale, la legge in esame rappresenta una vera abrogazione di quella disposizione di legge ancora vigente, o almeno una deroga e non una applicazione.

Ma c'è un altro argomento giuridico veramente fondamentale. Qui ci sono molti avvocati e moltissimi senatori i quali vogliono che la Costituzione sia rispettata. Richiamo la loro attenzione sugli articoli 39 e seguenti, tendenti a garantire la libertà delle organizzazioni sindacali, negando a chicchessia il monopolio della rappresentanza delle varie categorie.

Che cosa dice, invece, l'articolo 2 di questo disegno di legge? Esso vuol rimediare in qualche modo a tutto quel che ho detto prima, quando ho ricordato che questi Consigli non hanno la rappresentanza sindacale, perchè, mentre i sindacati fascisti stipulavano i contratti di lavoro, e, in generale, discutevano con le organizzazioni padronali nell'interesse dei lavoratori, ciò non avviene assolutamente ad opera dei Consigli. Perciò è stata introdotta così, quasi sottobanco, la disposizione dell'articolo 2: « ... è devoluta l'amministrazione del palazzo, nonchè la tutela degli interessi delle categorie professionali ».

Qui, dunque, o si accetta che questi Consigli abbiano essi soli la tutela degli interessi delle categorie, come postula l'articolo 2, ed allora si viola l'articolo 39 della Costituzione che stabilisce la pluralità delle organizzazioni sindacali, o non lo si accetta a fatti ma solo a parole, e allora si tratta di una beffa che è stata inserita in questa legge violando una disposizione costituzionale — ciò che praticamente non potrà attuarsi — per adeguare la legge in esame al decreto n. 369 del 23 novembre 1944.

Dunque, gli ordini professionali non sono enti sindacali. Sono diversi dalle disciolte organizzazioni sindacali, per la loro natura, le loro funzioni, le loro attribuzioni. Inoltre questi Consigli esistono solo per alcune categorie. Io che parlo sono qui solo, ma dietro di me ci sono molti, moltissimi giornalisti, scrittori, pittori, non dico il fiore, ma certo una parte cospicua dell'intelligenza italiana, che viene esclusa dalla proprietà del palazzo da essa costruito. Immaginate dietro di me, ripeto, decine di migliaia di lavoratori ai quali non è più concesso di partecipare alla proprietà di un palazzo costruito con i loro contributi obbligatori — durante il ventennio — in base alla ricchezza mobile che pagavano.

Questi Ordini — e qui abbiamo l'illustre presidente di un Ordine che ce lo può confermare — hanno solo il compito di regolare la attività professionale e disciplinare delle rispettive categorie.

Non hanno niente nei loro statuti che dimostri che essi debbono svolgere un'attività sindacale. Non c'è alcun collegamento fra di loro, anzi questi Consigli spesso si trovano in conflitto l'uno con l'altro: quello dei geometri, ad esempio, con quello degli ingegneri, quello dei commercialisti con quello dei ragionieri, eccetera.

Dobbiamo poi ricordare che questi Consigli non hanno bisogno di un palazzo, perchè hanno altrove le sedi obbligatorie. Qui ci sono dei medici, i quali sanno che i Consigli degli ordini sanitari debbono avere la loro sede presso l'Alto Commissariato della sanità; così gli

ordini giuridici debbono averla presso il Ministero di grazia e giustizia.

Inoltre questi Consigli, nella loro composizione, sono integrati da funzionari dello Stato. Vi immaginate questi funzionari dello Stato che si trovano immessi nella proprietà o, almeno, nella gestione di beni creati dai sindacati?

Siccome le cifre contano più delle parole, vi elenco tutte le categorie che hanno un Consiglio e quelle che non l'hanno. Le categorie che sarebbero ammesse a succedere in proprietà alla confederazione disciolta sono: avvocati e procuratori, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, periti industriali, dottori agronomi, periti agrari, chimici, attuari, medici, farmacisti, ostetriche, veterinari. Le categoria che rimangono fuori costituiscono la maggioranza e sono: autori, gestori degli istituti di educazione, giornalisti, infermiere diplomate, insegnanti privati (una legione di sfruttati, perchè sono pagati da cani, peggio di quelli statali, che è tutto dire!), inventori, musicisti, patrocinatori legali, periti esperti e stimatori, registi e scenografi, pittori, scultori, scrittori, donne artiste e laureate... (*Ilarità*). C'è un'organizzazione con questo nome; non so quali arti esattamente esercitino. La cosa più grave è che la confederazione si chiamava dei professionisti e degli artisti. Lo immaginate, voi, un comitato dei Consigli dei professionisti e degli artisti che non inquadra nemmeno un artista? È una cosa veramente singolare.

Ho letto qualche giorno fa su un giornale indipendente a larga tiratura che tutti i Governi, prima di sciogliere le Camere e alla vigilia delle elezioni, cercano di varare delle leggi, pur discutibili, che siano, però, loro utili per raccogliere voti; è inconcepibile, però, che il Governo attuale sia così disinteressato — il giornale usava altri termini — da proporre leggi che non solo non appaiono eque ma che nello stesso tempo toglieranno ad esso dei voti. Del resto: *quos vult perdere*...

Non dobbiamo dimenticare che le 14 categorie escluse pagavano i contributi e che il palazzo di via Sicilia è frutto delle loro contribuzioni. Ripensiamoci su, rimandiamo alla prossima legislatura questa legge, che non ha nessun carattere di urgenza e, se proprio si vuol vararla a qualunque costo, aggiungiamo almeno all'articolo 1, dopo le parole: « ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti », le altre: « o da costituirsi ».

Se uno lascia in eredità qualcosa ai nipoti Luigino ed Alberto, qualora, dopo la sua morte, nasca il nipote Giuseppe, l'eredità va a Luigino e ad Alberto, non a Giuseppe, perchè i nascituri non erano contemplati nel testamento. Così nel caso presente: per Consigli nazionali costituiti si intendono quelli costituiti al momento in cui la legge va in vigore. Quelli che si costituiranno dopo non sono contemplati; sicchè rimarranno esclusi dalla proprietà del palazzo se non emenderemo l'articolo 2.

Concludendo, riconosca il Senato che noi danneggiamo 14 categorie, che noi facciamo un'illecita espropriazione e che non si comprende l'ostinazione — con tante leggi importanti lasciate cadere — per cui si vuole, per un capriccio che non possiamo ammettere, varare una legge del genere allo scadere di questa legislatura. (*Approvazioni dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerutti.

CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo favorevoli a questo disegno di legge per una ragione di principio: perchè intendiamo che esso costituisca il precedente legislativo di qualcosa di molto maggiore.

In sè il provvedimento ha un'importanza abbastanza secondaria e non occorre illustrarlo, ma è il primo provvedimento attraverso il quale il Parlamento italiano riconosce che tutte le proprietà costituite con i sacrifici e con il denaro dei lavoratori e devolute al Demanio dello Stato, perchè già appartenenti ad organizzazioni fasciste, devono ritornare nelle mani delle legittime rappresentanze delle categorie dei lavoratori che hanno creato tali proprietà. Non vi è soltanto questo palazzo in Roma: vi sono in tutta Italia, e in Roma stessa, decine e decine, centinaia di proprietà

di palazzi, anche lussuosi, o appartenenti già a vecchie Camere del lavoro che sono stati occupati dai fascisti, i quali se ne sono appropriati, spesso con la violenza, o che sono stati costruiti dopo, ma sempre con denari dei lavoratori, e che oggi sono tutti del Demanio dello Stato, il quale il più delle volte li tiene inutilizzati e non li ridà ai lavoratori che hanno il sacrosanto diritto di riaverli. Il Demanio, anzi, espelle talora con la forza i lavoratori; lascia spesso andare in rovina le proprietà; ben di rado le dà in affitto a quelle stesse organizzazioni di lavoratori che ne sono le legittime proprietarie, da un punto di vista morale, anche se giuridicamente gli immobili in questione, essendo passati attraverso il disciolto partito fascista, per la legge 14 luglio 1944, sono diventati di proprietà dello Stato. Orbene, noi crediamo che questo precedente legislativo vada sottolineato e che questo modesto disegno di legge assurga a grande importanza, come inizio di tutta una revisione di questa parte della nostra legislazione.

Le osservazioni che sono state fatte dal collega Ferretti avrebbero un'importanza enorme se davvero l'articolo 2 attribuisse a questo Comitato la tutela degli interessi delle categorie professionali, in sostituzione degli organi sindacali. Evidentemente la dizione dell'articolo 2 non è la più perspicua: sarebbe stato opportuno che fosse più chiara. Comunque, l'economia del disegno di legge non lascia dubbi sull'interpretazione, e lo stesso relatore esattamente dice che questa rappresentanza di interessi non può evidentemente che essere limitata alla rappresentanza degli interessi che i Consigli hanno, quali comproprietari dell'immobile. Si tratta di un regolamento di condominio, direi quasi; o, molto meglio, dell'organo preposto all'amministrazione della comunione indivisa di questo bene. Non vi è certamente nel disegno di legge nulla che attribuisca a questo Comitato la tutela degli interessi professionali. Questa è l'unica osservazione, meramente formale, che si potrebbe fare al disegno di legge. Ma l'interpretazione è chiara, è evidente; comunque ne dà atto il relatore, ne diamo atto noi, nei nostri lavori parlamentari, e non vi potrà mai essere il dubbio che si innovi addirittura radicalmente tutta la legislazione, che si muti addirittura la Costituzione con questo disegnino di legge, attribuendo la tutela degli interessi di categoria a degli ordini professionali costituiti per altro scopo e per altro fine.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi diamo il voto favorevole, espressamente affermando che intendiamo costituire il precedente legislativo di tutta una nuova revisione della situazione dei beni, oggi allibrati al Demanio, ma che sono stati creati dai lavoratori e ai lavoratori devono ritornare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Luca De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Onorevole Presidente, a proposito di questo disegno di legge devo ricordare due cose. La prima è che in questi ultimi anni noi abbiamo assistito ad un attacco frontale contro le organizzazioni operaie, contadine e professionali, le quali sono state praticamente buttate fuori dalle loro sedi naturali, e abbiamo visto anche scene veramente incresciose un po' dappertutto nel nostro Paese. Abbiamo assistito inoltre allo sforzo eroico di leghe contadine ed operaie che, appoggiate dall'entusiasmo delle popolazioni, si sono costruite mattone su mattone le proprie sedi, per non restare sul lastrico.

Desidero ricordare, a proposito di questo disegno di legge, che il Governo ha voluto la delega per quanto riguarda la liquidazione delle vecchie sedi delle organizzazioni fasciste che, in base alla delega, esso può vendere, può alienare. D'accordo con quanto diceva il senatore Cerutti, cioè che questo provvedimento debba essere ora un precedente e che lo stesso criterio che il Governo oggi usa per restituire ai Consigli professionali queste vecchie sedi debba essere usato per la restituzione delle sedi alle organizzazioni sindacali, che ne hanno più diritto degli ordini professionali. Il Governo cioè si avvalga di quella delega datagli dal Parlamento e si regoli conseguentemente a favore delle organizzazioni sindacali.

Dopo aver ricordato queste due cose, partendo dalla premessa che questo provvedi-

mento costituisca un precedente per le organizzazioni sindacali, a nome del mio Gruppo dichiaro che daremo il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore, senatore De Bosio, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nel mentre approva il disegno di legge n. 1841,

dichiara che la devoluzione in proprietà dell'edificio sito in Roma, via Sicilia n. 59, disposta a favore dei Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti non pregiudica il diritto delle associazioni degli artisti e professionisti già facenti parte della disciolta confederazione fascista degli artisti e professionisti, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, di ottenere la devoluzione in comunione con gli attuali beneficiari, non appena tali associazioni otterranno il giuridico riconoscimento;

dato inoltre che il trasferimento si limita all'immobile con gli oneri relativi, restano trasferite le altre attività e passività della gestione al Ministero del tesoro ».

Devo far presente che non vedo come si possa mettere ai voti questo ordine del giorno, così come è formulato.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. È un chiarimento necessario dopo l'interpretazione che della parola « costituiti » ha dato il senatore Ferretti.

PRESIDENTE. Dal punto di vista legislativo non è corretto dare, all'atto della votazione di un disegno di legge, l'interpretazione autentica di esso, attraverso un ordine del giorno, anzichè colmare le lacune che eventualmente si riscontrino nel disegno di legge stesso attraverso opportuni emendamenti. Ella, onorevole Presidente del Consiglio, che è un giurista, non può non convenire su ciò. Comunque mi riservo una decisione dopo l'intervento dell'onorevole relatore, al quale rivolgo l'invito di tenere presente questo mio rilievo.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE BOSIO, *relatore*. Ho preso atto, signor Presidente, del rilievo che ha voluto fare a proposito del mio ordine del giorno; ma, nonostante il suo punto di vista, ritengo di dover insistere nella presentazione dello stesso; l'ordine del giorno non ha natura interpretativa, ma ha soltanto lo scopo di sottolineare che questa legge non è innovativa della legge n. 369 del 1944. Al riguardo, illustrissimo Presidente, desidero esporre alcune considerazioni, che ho riprodotto per iscritto, perchè, trattandosi di problema complesso e strettamente giuridico, è bene essere precisi. Con queste considerazioni rispondo anche all'intervento dell'onorevole Ferretti, forse troppo vivace, ma che ha toccato l'aspetto più delicato del progetto di legge.

Come gli onorevoli senatori sanno, il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 soppresse le organizzazioni sindacali fasciste, disponendo la liquidazione dei relativi patrimoni sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed accordando la devoluzione in proprietà dei beni all'ente o agli enti che dimostrassero di avere la legale rappresentanza delle categorie già tutelate dalle disciolte organizzazioni, o all'ente al quale per legge fossero trasferite le funzioni spettanti alle stesse.

Tra le organizzazioni sindacali soppresse vi era la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, proprietaria, tra l'altro, dello stabile sito in Roma, via Sicilia 59, che il disegno di legge d'iniziativa degli onorevoli deputati Chiaramello ed altri propone di devolvere in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini degli avvocati e dei procuratori e delle altre categorie specificatamente indicate nella mia relazione, ordini succeduti alla stessa ex confederazione in base alle note leggi, richiamate pure nella relazione.

Lo scopo cui mira il disegno di legge appare giusto e fondato. È opportuno, per vero, che i beni delle ex organizzazioni sindacali fasciste, tuttora in gestione commissariale,

abbiano una definitiva sistemazione nell'interesse delle categorie che, in base alla citata legge, hanno titolo per disporne, come molto opportunamente ha rilevato l'onorevole Cerutti.

La devoluzione in proprietà dei beni però deve essere eseguita a favore di tutte le categorie che comprovino di essere appartenute alla cessata confederazione, che ne abbiano la legale rappresentanza o siano subentrate nelle funzioni della stessa.

Ora è indubitato che i Consigli degli ordini sopra specificati sono subentrati nella rappresentanza e nelle funzioni delle rispettive categorie della ex confederazione (*interruzione del senatore Ferretti*); senonchè a questa appartenevano anche altre associazioni sindacali, come quelle degli artisti, autori, giornalisti, registi e degli inventori, le quali, non avendo ancora ottenuto giuridico riconoscimento, hanno la struttura di semplici associazioni di fatto e tali rimarranno fino a quando non verrà emanata la legge sindacale in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

La prima questione che sorge, in questa particolare situazione, è di stabilire se sia lecito disporre subito la devoluzione in proprietà dell'edificio a favore degli enti già riconosciuti legalmente, in attesa di effettuarla successivamente anche a favore delle altre categorie, per le quali il riconoscimento non si è ancora verificato. Onorevole Ferretti, qui non si toglie niente a nessuno; si assegna per ora questo palazzo alle categorie che possono ottenere la devoluzione, senza intaccare in alcun modo il diritto delle altre categorie!

Il vostro relatore ritiene quindi che il trasferimento in proprietà dell'edificio ai menzionati Consigli degli ordini professionali possa avvenire fin da questo momento, e che tale fatto non pregiudichi il diritto della devoluzione spettante alle altre categorie, le quali, in base alla citata legge del 1944, hanno titolo a divenire comproprietarie dell'edificio non appena si verificheranno le condizioni poste da questa legge.

Allo scopo di eliminare ogni dubbio al riguardo chi ha l'onore di parlarvi aveva proposto in sede di Commissione un emendamento al testo del disegno di legge, diretto a fare espressamente salvo per queste categorie il diritto alla devoluzione, allorquando si fossero verificate le condizioni volute dalla legge. La vostra Commissione però, per evitare che il disegno di legge venga rinviato alla Camera dei deputati con il pericolo evidente della decadenza, e in considerazione, soprattutto, del fatto che l'attuale proposta di legge non innova in alcun modo le disposizioni relative alla devoluzione in proprietà dei beni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, ma dà solo esecuzione ad esse nei limiti del possibile, senza compromettere i diritti delle categorie alle quali la legge originaria tassativamente li attribuisce, ha ritenuto che si debba approvare l'articolo 1 del disegno di legge nel testo formulato. Esso infatti lascia impregiudicato il diritto a ottenere la devoluzione in proprietà dell'immobile a favore di tutte le associazioni sindacali già facenti parte della disciolta confederazione artisti e professionisti, che ancora non hanno avuto il riconoscimento giuridico.

Questo problema, illustre Presidente, il relatore propone che sia chiarito, per eliminare ogni dubbio ed incertezza, al solo fine di sottolineare che non si tratta di una legge innovativa; infatti il proposto ordine del giorno è diretto a sottolineare l'obbligo dell'osservanza della legge originaria, non ad interpretare la presente norma.

Mi permetto di accennare ad un altro argomento che sarebbe stato opportuno chiarire nel disegno di legge. Ai Consigli nazionali degli ordini e collegi viene devoluta la proprietà dello stabile in via Sicilia 59, con gli oneri inerenti allo stesso, ma nulla è detto per quanto si riferisce alle attività e passività della gestione svolta fino ad oggi. Appare pertanto opportuno chiarire nell'ordine del giorno che le attività e le passività della gestione restano trasferite al Ministero del tesoro. Infatti la gestione commissariale deve cessare con la devoluzione in proprietà dell'edificio, ed è evidente che la situazione patrimoniale sia per la parte attiva che per quella passiva deve essere trasmessa al Ministero competente.

Per quanto si riferisce agli altri emendamenti secondari o di forma che il vostro relatore aveva proposto in sede di Commissione, mi

rimetto a quanto già esposto nella relazione. Concludo, pertanto, raccomandando al Senato l'approvazione del provvedimento, il quale, dopo quattordici anni, attua, nei limiti del possibile, la legge del 1944, provvedimento opportuno anche perchè in definitiva, coloro ai quali ritorna l'immobile sono gli Ordini e i Collegi professionali che furono assorbiti dai sindacati, per cui il potrimonio rientra in possesso degli originari aventi diritto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Senatore De Bosio, mi dispiace che ella abbia dichiarato di insistervi ma io ritengo improponibile il suo ordine del giorno.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Senatore De Bosio, lo ritiri.

DE BOSIO, *relatore*. Di fronte all'invito dell'illustre Presidente del Senato che ritiene inutile l'ordine del giorno, poichè già dalla discussione e dal testo della legge risulta chiaro quanto con esso si intende stabilire...

FERRETTI. Questo lo dice lei!

DE BOSIO, *relatore*... riconosco che non è il caso di sottoporre l'ordine del giorno al voto del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di parlare.

ZOLI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del bilancio*. Può sembrare forse un pochino incompatibile la situazione del Presidente del Consiglio, il quale, ove il disegno di legge sia approvato, come chiedo che sia approvato, si troverà ad essere uno degli amministratori del palazzo, data la sua qualità di Presidente attuale del Consiglio nazionale forense. Ma siccome oltre tutto io scado a giorni dal mandato, la mia situazione anche in quella sede è di morituro. E d'altra parte, siccome tutti mi conoscono e sanno che non sono capace di subordinare quello che è l'interesse generale ad uno particolare di categoria, questo rilievo sarebbe inutile.

L'onorevole Ferretti ha osservato: voi non restituite alle stesse persone. Questo è il suo concetto. Ora, veda, onorevole Ferretti, è necessario che noi ricordiamo quella che è stata la successione di questi organi. Il concetto deve essere questo, che il palazzo deve essere restituito a chi ha pagato.

L'onorevole Ferretti non può non ricordare quello che era l'ordinamento sindacale, il quale aveva ucciso i Consigli professionali, aveva altresì ammesso la libertà di iscrizione o di non iscrizione al sindacato, ma aveva imposto a tutti, anche ai non iscritti, di pagare le tasse. Questa è la situazione. Quindi la realtà è questa, che tutto il patrimonio formato dal Consiglio dell'ordine è passato al Sindacato e successivamente i professionisti, sindacati e non sindacati, hanno continuato a pagare.

Ed allora come possiamo dire che questi beni debbono tornare a dei sindacati che si costituiranno domani?

Se questi beni venissero restituiti ai sindacati, non verrebbero restituiti a tutti coloro che hanno contribuito a formare il patrimonio. Io ho contribuito anche quando non ero nel sindacato. Quindi il patrimonio deve essere restituito, non a coloro che faranno parte di nuovi sindacati anche non obbligatori, ma a coloro che obbligatoriamente hanno pagato delle tasse per poter esercitare una professione. (*Interruzione del senatore Ferretti*).

Dice però l'onorevole Ferretti che restano esclusi taluni professionisti. Io — e di questo mi può dare atto la Commissione — pur essendo a capo di uno degli ordini destinati a diventare proprietari, ho fatto presente alla Commissione l'ingiustizia che si sarebbe verificata se la prevista devoluzione non fosse rimasta aperta a tutti quelli che erano i sindacati precedenti. A me pare che, senza bisogno di ordini del giorno, basti leggere il testo dell'articolo 1: « Il Palazzo sito in Roma, in Via Sicilia 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, è devoluto in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti ».

Onorevole Ferretti, perchè lei vuole aggiungere nella interpretazione: fino ad oggi? « Legalmente costituiti » è un concetto che si appli-

ca anche per il futuro. Quando noi in questa discussione e nei lavori preparatori facciamo risultare in modo chiaro che con la dizione « legalmente costituiti » non si intende dire fino ad oggi, lasciamo aperta la porta all'ingresso di tutte quelle categorie, comprese le donne artiste, alle quali lei intende provvedere.

Ecco perchè, dicendo anche che si può ritenere che la funzione di tutela degli interessi delle categorie professionali non si debba riferire solo a quelli relativi al Palazzo (per quanto la mia aspirazione sarebbe che fosse affidata ai Consigli nazionali, e in questo senso c'è un progetto di legge elaborato dalla categoria degli avvocati), io credo che, senza la preoccupazione di sottrarre niente a nessuno e senza nessuna preoccupazione di violare la Costituzione, possiamo approvare questo disegno di legge in perfetta coscienza ed è quello che chiedo al Senato di fare.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Palazzo sito in Roma, in Via Sicilia 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, è devoluto in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti.

(*È approvato*).

Art. 2.

È istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali stessi o di un loro delegato, cui è devoluta l'amministrazione del palazzo, nonchè la tutela degli interessi delle categorie professionali.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MANCINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio possono aver chiarito quello che è il senso, il contenuto e quelli che sono i limiti di questa legge; ma siccome l'onorevole Ferretti ha fatto dei rilievi, che sono stati raccolti dal relatore, il quale ne ha fatto oggetto di un ordine del giorno, anche se l'ordine del giorno è stato ritirato, perchè negli atti parlamentari non risulti qualche traccia unilaterale di una interpretazione della legge senza una messa a punto da parte nostra, è bene che noi riaffermiamo quello che è il principio in base al quale noi approviamo questa legge. Lo ha dichiarato esplicitamente il collega Cerutti e lo ha ribadito il collega De Luca. Pero su questo punto il Presidente del Consiglio non ha detto parola.

Noi, approvando questa legge, riaffermiamo qui la nostra posizione. Con questa legge si afferma il principio che lo Stato, cui questi beni sono stati devoluti temporaneamente secondo lo spirito della legge del 1944, non deve ulteriormente distrarli dalla loro origine, costituita dal sacrificio dei lavoratori. Concetto questo che vale per gli artisti, per i professionisti e per le altre categorie che vanno a beneficiare di questo particolare disegno di legge, ma che deve essere esteso a tutte le categorie. Il Senato comprende a che cosa noi ci riferiamo: a tutti gli immobili, a tutto il patrimonio degli ex sindacati fascisti, che ancora è sotto gestione demaniale e che noi riteniamo non debba tardare ad avere la sua destinazione; cioè la restituzione ai lavoratori, che hanno dato il loro contributo, con i loro sacrifici, per costituirlo.

Non accada che questa legge venga approvata perchè sollecitata da categorie che hanno una maggiore influenza, o che si ritiene in certi ambienti che l'abbiano, e che poi questo stesso principio, oggi affermato, sia negato per il più largo mondo dei lavoratori, che attendono ed esigono che sia definitivamente e presto attuato in modo concreto il principio che il loro patrimonio, gli stabili, tutto quello che è stato

costruito con i loro sacrifici e che serve alla loro attività, alla loro vita, sia ad essi restituito e possa nuovamente servire come mezzo per difendere i loro diritti, per le loro lotte, per le loro conquiste, per il progresso del Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di rimessione all'Assemblea e approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 794-B.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 2ª Commissione permanente (Giustizia ed autorizzazioni a procedere) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (794-*B*), già deferito all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dalla Assemblea.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo che per questo disegno di legge sia adottata la procedura urgentissima.

SPANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO. Non mi oppongo affatto alla richiesta dell'onorevole Ministro; tuttavia vorrei richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che abbiamo degli impegni precisi circa la discussione di alcuni disegni di legge. Se tuttavia la richiesta dell'onorevole Gonella lascia la possibilità di adempiere agli impegni già assunti, non abbiamo nulla da dire.

PRESIDENTE. Senatore Spano, la Presidenza tiene conto delle sue osservazioni. Comunque il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prime sedute della settimana prossima.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metti ai voti la richiesta della procedura urgentissima. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia, Mazza ed altri, Magni ed altri: « Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (2432) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia, Mazza ed altri, Magni ed altri: « Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne », già approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

In assenza del relatore, senatore Monaldi, ha facoltà di parlare il senatore Pezzini.

PEZZINI. Signor Presidente, in assenza del relatore del disegno di legge, l'onorevole collega Monaldi, il Presidente della 10ª Commissione non ha che da rimettersi alla esauriente relazione scritta.

Questo disegno di legge viene alla decisione dell'Assemblea in quanto la 5ª Commissione non ha ritenuto di dare parere favorevole; per cui la 10ª Commissione, che era stata investita dell'esame e dell'approvazione del disegno di legge in sede deliberante, ha dovuto necessariamente rimetterlo all'esame dell'Assemblea, a norma di Regolamento.

Il parere della Commissione finanze e tesoro contiene una premessa che la 10ª Commissione non può lasciar passare senza qualche ri-

lievo. Vi si premette, infatti, che il disegno di legge merita di essere meditato da diversi punti di vista, non ultimo quello per cui si ammettono all'assicurazione, come se si trattasse di lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi. Ora, la 10ª Commissione ritiene che rappresenti una conquista della nostra politica sociale la possibilità di estendere la protezione previdenziale a tutte le categorie, anche a quelle dei lavoratori non dipendenti. E il fatto che il Parlamento abbia già compiuto dei passi notevoli su questa strada, con i noti provvedimenti attuati a favore degli artigiani e dei coltivatori diretti, mi pare che stia proprio a dimostrare che è per questa via che il Parlamento intende camminare verso un regime di sicurezza sociale.

Il parere della 5ª Commissione, viceversa, merita tutta la nostra attenzione quando rileva, non una mancanza di copertura, ma che la copertura non sarebbe adeguata. Ora, su questo punto io penso che l'onorevole Sottosegretario Delle Fave potrà fornire al Senato tutti i chiarimenti necessari per tranquillizzarlo. Io vorrei semplicemente limitarmi a dire che qui, più che di copertura, si dovrebbe parlare di sopportabilità da parte dell'Ente previdenziale in ordine al nuovo onere che con questo provvedimento noi andiamo ad addossargli.

Per quanto riguarda il contributo dello Stato, invece, esso è fisso in una misura che non è assolutamente modificabile: sono 750 milioni, certamente esuberanti per il corrente esercizio.

Siamo qui in tema di conti attuariali, di fronte a quali non mi pare che si possa pretendere, nè costituzionalmente nè in via regolamentare, un'adeguatezza dei mezzi fino al centesimo.

Io mi rimetto dunque alla pregevole relazione del collega Monaldi, della quale vorrei solo rileggere l'ultimo periodo, dove è detto: « I lavoratori della piccola pesca costituiscono una delle parti più povere del nostro corpo sociale e in pari tempo una delle parti più nobili perchè ogni giorno si sottopongono ad un lavoro duro, ingrato, rischioso. È di conforto per noi pensare che con questa legge il Senato si avvicina a loro per sedarne le ansie, per attenuarne le preoccupazioni, per renderne meno grave la fatica, per accrescerne la fiducia nella vita ».

È con queste nobili espressioni del nostro relatore che invito il Senato a dare la sua approvazione unanime al disegno di legge.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Mi spiace di essere sempre costretto a fare osservazioni negative sui vari disegni di legge, ma si tratta di disegni di legge che vengono in Aula perchè la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto nella sua maggioranza di non poter essere favorevole.

PICCHIOTTI. Cerbero!

TRABUCCHI. Ora le farò vedere qual'è la situazione.

La Commissione finanze e tesoro ha formulato alcune osservazioni di natura generale che poi farò presenti. Ma il punto principale sul quale la Commissione ha ritenuto di concentrare la sua attenzione e di attirare quella degli onorevoli colleghi è dato proprio dal conteggio delle cifre. Quanti sono i pescatori? Dato il modo con cui i pescatori sono classificati, è difficile saperlo. Però abbiamo nella relazione alla proposta di legge presentata alla Camera dai deputati Domenico Ferrara e Vito Scalia un'affermazione: che sono circa 90.000 tra pescatori marittimi e pescatori delle acque interne. Calcolando che i presentatori siano stati un po' eccessivi, parto dal presupposto che i pescatori siano 80.000. Normalmente questa ipotesi deve ritenersi ridotta perchè bisogna calcolare che i pescatori siano più e non meno numerosi di quel che si dice, tanto più che si vuole disporre che ove l'attività del pescatore sia prevalente il pescatore stesso acquisisca il trattamento di cui al disegno di legge e il giudizio di prevalenza è sempre un giudizio che lascia possibilità di eccessi equitativi e quindi caritativi. Vi è cioè la tendenza ad allargare e non a restringere.

Comunque, partendo da 80.000 abbiamo fatto dei calcoli di matematica semplice.

GIUA. In base a dati statistici?

TRABUCCHI. No. Siamo partiti da 80.000. Ora all'articolo 10 del disegno di legge è detto che i contributi sono stabiliti nella misura fissa di 1.300 lire mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato. Sono 1.300 lire che moltiplicate per 12 fanno 15.600 lire all'anno e, moltiplicate per 80.000, danno 1 miliardo 248 milioni all'anno. L'articolo 11 lettera *b*) stabilisce poi che lo Stato contribuisce con 600 milioni all'anno mentre prima si dice che ciascun pescatore deve contribuire nella misura di 600 lire mensili. Calcolando 600 lire mensili, cioè 7.200 lire all'anno per 80.000 pescatori si hanno 576 milioni. Togliendo al miliardo e 248 milioni preventivati per la spesa questi 576 milioni restano 672 milioni. Invece lo Stato ne dà 600. Donde vengano i rimanenti 72 milioni desidero che sia chiarito. Possono venire solo dalla riduzione del numero dei pescatori. Però avendo modificato la previsione dei proponenti di 90 mila pescatori alla previsione di 80.000, crediamo di aver fatto un'operazione già sufficientemente prudenziale.

Il Senato è liberissimo di credere che i pescatori siano anche meno di 80.000 ma noi riteniamo che meno effettivamente non siano, anche perchè altre informazioni, che ci sono state date in via, diciamo privata (poichè una classificazione precisa non è possibile dato il modo con cui è impostato il disegno di legge), ci dicono che dovrebbero essere semmai di più, ma non di meno di 80.000. Questa è la prima osservazione che fa la Commissione di finanza.

Si dice: non è una questione di copertura. Non è una questione di copertura da parte dello Stato, ma è questione di stabilire un determinato trattamento senza precisare a carico di chi esso sia; neanche è a carico dell'Istituto, perchè si stabilisce che i contributi debbono essere di 1.300 lire mensili come se fossero sufficienti, senza sancire che con tali 1.300 lire l'assistenza si debba fare.

La seconda questione che viene sollevata si riferisce agli istituti di previdenza sociale. Si tratta di una questione particolarmente delicata. Voi sapete che pende da tempo davanti al Senato il problema dei famosi contributi integrativi. In questo disegno di legge all'articolo 12 si dice che lo Stato contribuisce all'attuazione delle norme con lire 750 milioni (di cui 600 milioni vanno alla Cassa malattie e 150 milioni agli istituti di previdenza sociale, per gli oneri di cui all'articolo 16 della legge del 1952). Facendo i conti, sempre sulla base di 80.000 pescatori, noi vediamo che qui si provvede al contributo fisso da parte dello Stato, non in via provvisoria ma in via definitiva, e che si omette di parlare dell'altra parte, di quella variabile, del contributo integrativo. Fino ad ora eravamo rimasti dell'opinione, per lo meno noi della Commissione di finanza, non i membri della Commissione del lavoro, che opportunamente lo Stato avesse sospeso i pagamenti dei contributi integrativi. Qui però noi stabiliamo definitivamente, per i pescatori che il contributo integrativo è dato solo in misura fissa corrispondente al contributo annuale dei 15 miliardi. Per il resto... nulla.

Detto questo, non abbiamo altro da aggiungere su questo aspetto del problema. Purchè siano chiariti questi punti e purchè i conti, almeno in base al disegno di legge e alle cifre esposte dai proponenti, siano fatti in maniera da orrispondere ad un totale, la Commissione non ha più nulla da dire.

Vengo ora brevissimamente alle considerazioni di natura generale. Tutti siamo d'accordo che i pescatori rappresentano, anche se uniti in cooperative, una poverissima classe. Tutti siamo d'accordo nel senso che, anche se esercenti attività individuale, non attività al servizio di terzi, i pescatori debbono avere un trattamento assicurativo. Fino ad ora però, per i lavoratori indipendenti, vi è soltanto quello che abbiamo previsto per gli artigiani e per i coltivatori diretti ed abbiamo creato dei trattamenti isolati per categorie, trattamenti particolari sia per quel che riguarda il trattamento di malattia, sia per quel che riguarda il trattamento previdenziale. Nel disegno di legge in esame (ed è questo il punto sul quale noi vogliamo richiamare la vostra attenzione anche al di fuori del campo della Commissione finanze e tesoro) si esce dall'ordinamento generale degli istituti previdenziali, e di questo dobbiamo preoccuparci tutti noi, almeno come senatori. È infatti la prima volta che compariamo perfettamente ai lavoratori gli esercenti attività individuali. Naturalmente ciò vorrà dire che presto o tardi costoro saranno

tenuti ad un pagamento che corrisponda alla quota che normalmente pagano i lavoratori e alla quota che per i lavoratori pagano i datori di lavoro, oppure che per questi esercenti attività individuali accadrà che la quota di competenza dei latori di lavoro sia a carico dello Stato.

La Commissione finanze e tesoro preferirebbe certamente che fosse stabilita la cifra precisa per lavoratore assicurato che lo Stato è disposto ad erogare, con lo stesso sistema adottato per i coltivatori diretti e per gli artigiani; in questa ipotesi sul piano generale dell'economia nazionale si stabilirebbe che lo Stato per una determinata categoria fa fare alla collettività dei contribuenti un determinato sacrificio. Con il sistema proposto invece non si conosce neppure che sacrificio si imporrà.

Da questa nasce una seconda osservazione che io ho il dovere di far presente. Le cifre sulle quali sono stati fatti i calcoli, come la maggioranza della Commissione ebbe a rilevare in sede di parere scritto, sono state stabilite in base ad un concetto di solidarietà generale, per lo meno per quel che riguarda la malattia, perchè si sa che 1.300 lire al mese non sono sufficienti per garantire il trattamento di malattia all'assicurato ed ai suoi familiari, anche se questi fossero in media soltanto due. Ma si è pensato che ci sia un concetto di solidarietà generale per cui il carico dei lavoratori dell'industria e degli industriali, proporzionatamente aumentabile, possa servire per compensare le deficienze di pagamento sia nel campo dei lavoratori agricoli, sia nel campo dei pescatori. È opportuno forse che questo avvenga, per lo meno in un momento di politica transitoria; però noi dobbiamo avere la coscienza che presto o tardi i lavoratori dell'industria si accorgeranno che per determinate categorie che non sempre sono veramente categorie aventi meriti speciali, essi sono chiamati a pagare per un concetto di solidarietà universale. Il concetto di solidarietà è alla base dei nostri principi, noi possiamo anche considerarlo giusto, ma possiamo considerarlo tale entro certi limiti. Quando da questi limiti si eccede — e la mia impressione è che in questo caso l'onere a carico dei pescatori sia stato tenuto troppo leggero, con il che, in fondo, il sacrificio che si chiede alle altre categorie è divenuto eccessivo — bisogna avere la coscienza di quanto si va a stabilire anche per non andare oltre i confini della giustizia.

Su questo punto, onorevoli colleghi, vi ha già richiamato per iscritto la Commissione di finanze e tesoro; su questo stesso punto vi richiamo oggi io. Comunque i senatori deliberino secondo la propria coscienza.

PRESIDENTE. Lei, senatore Trabucchi, si è comunque limitato a porre dei quesiti che i nostri posteri risolveranno.

TRABUCCHI. I quesiti di matematica, signor Presidente, non sono un parere, sono il risultato di alcune moltiplicazioni. Naturalmente ciascuno di noi può anche sbagliare volontariamente le moltiplicazioni e il legislatore ha pieno diritto di legiferare anche non tenendo conto della matematica.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, noi salutiamo con gioia questo momento in cui anche questa categoria di lavoratori giunge, sia pure con enorme ritardo, ad inserirsi tra quelle che godono delle previdenze sociali.

Forse, come ha rilevato il relatore, noi siamo di fronte alla categoria più misera. È in questi giorni a Roma una commissione della città di Chioggia la quale ha fatto visite in vari Ministeri per esporre che cosa sia oggi la miseria di quei pescatori, come essi si trovino nell'impossibilità di giungere a saldare il pasto dell'oggi con il pasto del domani.

Orbene nell'ambito di questa categoria la parte più bisognosa è composta dai lavoratori individuali. Tutto il meccanismo complesso della nostra previdenza sociale che si articola in provvidenze per categorie distinte, per ogni categoria stabilendo una disposizione di legge diversa, ha lasciato fuori questi che erano i più miseri ed i più bisognosi. Se fosse esatto, e non è, che l'inserimento di lavoratori individuali fra coloro che godono della previdenza sociale

sia un'innovazione, questo non sarebbe un ostacolo ma anzi un motivo per approvare il provvedimento con maggiore entusiasmo.

Il senatore Trabucchi ha fatto una quantità di calcoli; ma questi calcoli sono delle moltiplicazioni, e le moltiplicazioni hanno bisogno di due fattori; orbene, uno dei due fattori lo stesso senatore Trabucchi ha detto che l'ignora. Ma allora mi pare che, ignorando uno dei due fattori, sia difficile ragionare sul prodotto. Mentre il senatore Trabucchi parlava, il collega Giua lo ha così interrotto: « E l'Ufficio di statistica? Perchè non avete utilizzato i suoi dati? ».

I proponenti della legge hanno detto che si tratta di 90.000 unità; io — ha detto il senatore Trabucchi — ne considero invece 80.000. Sembra che si vada un po' nel vago. Ma allora e una ragione questa per non approvare il provvedimento? No, il provvedimento non è, ciononostante, affatto nel vago. In tutta la storia della nostra legislazione abbiamo visto che ogni volta che si è creato un sistema previdenziale per prevedere la spesa del quale fossero necessari dati attuariali, ci si è trovati sempre di fronte ad un'ipotesi suscettibile, in concreto, di peccare per eccesso o per difetto. Solo l'esperienza può stabilire se la quota di contributo messa a carico dello Stato sia o meno sufficiente. Pretendere la prescienza dell'importo esatto è impedire ogni provvedimento del genere.

Ma il provvedimento già in sè, onestamente riconosce l'impossibilità di dare delle cifre esatte e, col disposto dell'articolo 7 che prevede la devoluzione ad apposita commissione del compito di proporre la revisione del contributo dello Stato, rimanda, in concreto, ad un periodo successivo, quando cioè l'esperienza abbia dato dei risultati ineccepibili, la determinazione del contributo stesso. Oggi un calcolo matematico esatto senza la base del punto di partenza, costituito dal numero di coloro che debbono essere assistiti, è impossibile, qualunque ragionamento noi facciamo. La cosa più giusta è riconoscere l'imprescindibile necessità che i pescatori abbiano l'assistenza malattia e vecchiaia e fissare il principio che al di là dei contributi individuali deve concorrere l'intervento dello Stato.

I milioni stanziati saranno sufficienti? Auguriamocelo. Non saranno sufficienti? Si provvederà! Ma certo non sarà per queste difficoltà di previsione che qualcuno del Senato non vorrà dare il suo voto favorevole ad un provvedimento di questo genere. Noi dobbiamo aver fiducia anche nell'avvenire, nell'opera di coloro che ci succederanno, i quali, se le somme stanziate risulteranno insufficienti, modificheranno gli stanziamenti. Oggi di fronte alla miseria della più povera categoria di lavoratori italiani, noi non possiamo fare altro che dare il nostro voto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Faccio presente che ho dato la parola dopo l'intervento del relatore, perchè le osservazioni del senatore Trabucchi riaprivano la discussione. Altrimenti non si sarebbero potute fare che dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare il senatore Ravagnan. Ne ha facoltà.

RAVAGNAN. Onorevole Presidente, noi daremo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge per due ovvie ragioni. Prima di tutto perchè esso viene incontro ai lavoratori della pesca, anzi della piccola pesca, giacchè, se tutta la categoria dei lavoratori della pesca è enormemente depressa, il settore della piccola pesca è ancor più depresso. Finalmente, dopo lunghe agitazioni, congressi, convegni ripetutisi per lunghi anni, si dà questo riconoscimento che pone la categoria dei lavoratori della piccola pesca alla pari di altre.

La seconda ragione è ancora più ovvia, ed è che, qualora dovessero essere apportate modificazioni a questa legge, essa finirebbe per essere insabbiata, per le note ragioni di carattere parlamentare.

Quanto alle obiezioni del senatore Trabucchi, mi permetto di esprimere la mia meraviglia, perchè il sistema dell'integrazione da parte dello Stato qui adottato è in sostanza lo stesso usato per altre categorie, come gli artigiani e i coltivatori diretti. Come non si poteva calcolare fino all'ultima unità a quanto ammontassero numericamente i coltivatori diretti o gli artigiani, non capisco perchè si debbano fare obiezioni per questa terza categoria la cui

situazione, nella specie, è analoga a quella delle altre due.

Inoltre il contributo che dà lo Stato viene versato nei fondi degli istituti assicurativi e saranno questi, caso mai, a dire se il contributo stesso si rivelerà insufficiente. Fino ad oggi, tuttavia, non ci risulta che gli istituti previdenziali abbiano mosso obiezioni. Io quindi penso che il Senato passerà sopra a questi rilievi del senatore Trabucchi, che mi sembrano non fondati o, per lo meno, di natura semplicemente formale.

Vorrei porre invece all'onorevole Sottosegretario e al Presidente della Commissione due quesiti in merito all'interpretazione della legge, facendomi portavoce di richieste che provengono dalla categoria interessata e in particolare dai pescatori di Chioggia. Attualmente, per gli addetti alla piccola pesca, gli assegni familiari vengono corrisposti sulla base di sole 20 giornate di lavoro, mentre per lunghi anni gli interessati hanno sempre sostenuto che la fissazione di 20 giornate ha semplicemente un valore convenzionale, non un valore concreto, in quanto si lavora o si può lavorare per più di 20 giornate, e quindi reclamano che la corresponsione venga fatta sulla base di 26 giornate. Tale richiesta è giusta. Quindi, se questo non è particolarmente specificato dalla legge, pregherei l'onorevole Sottosegretario e il Presidente della Commissione di precisare che la legge va interpretata nel senso che le corresponsioni degli assegni familiari sono elevate da 20 a 26 giornate.

Debbo prospettare anche un altro quesito. Poichè il diritto alle nuove previdenze stabilite dalla legge è subordinato al censimento dei lavoratori della piccola pesca, individuali o associati in cooperative, quelli che non hanno famiglia a carico, e può darsi che ci siano lavoratori i quali non sono ammogliati e vivono da soli, naturalmente non fruiranno degli assegni familiari. Ma poichè l'iscrizione da parte delle Commissioni per l'assicurazione viene collegata all'esercizio della pesca, vorrei che fosse chiarito che coloro i quali non si iscrivessero presso queste Commissioni appunto perchè non hanno famiglia, non si vedranno poi privati del diritto di esercitare la pesca, se questa iscrizione è collegata con la licenza di pesca.

Premesso questo e con la preghiera rinnovata di una risposta adeguata da parte dell'onorevole Sottosegretario, io dichiaro che noi voteremo a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo Luigi. Ne ha facoltà.

RUSSO LUIGI. Rarissimamente faccio sentire la mia voce. Ma mancherei forse di sincerità con me stesso e nei riguardi di quei pescatori, di cui conosco la travagliata esistenza, se non esprimessi tutto il mio compiacimento per il felice risultato che questo disegno di legge sta per avere. Quella odierna è una data *albo signanda lapillo*. Ancorchè sembri un piccolo disegno di legge, esso giunge come una provvidenza attesa e reclamata dalla nobile categoria di questi che devono essere considerati i più disagiati lavoratori del nostro Paese.

Sono un testimone oculare, non soltanto perchè vivo tra la gente del mare nei paesi di Puglia, ma anche per il motivo che ho avuto lo onore di far parte con il collega Asaro, anche egli tanto sensibile ai problemi della pesca, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori. Abbiamo avuto occasione di ascoltare in Molfetta e a Mola di Bari dalla voce di quei marinai le tristi condizioni di vita in cui versano. Non so se si possa fare un paragone fra le condizioni economiche degli artigiani, che pure sono tanto cari al nostro cuore e vicini alla nostra sensibilità, tra le risorse dei coltivatori diretti, per cui ci siamo battuti, e lo stato di bisogno che angustia i piccoli pescatori.

Sono grato all'onorevole Trabucchi per una affermazione che ho sentito dalla sua voce, che cioè non soltanto i pescatori isolati, ma anche gli altri che vivono in cooperativa versano in disagiate condizioni. Noi durante l'inchiesta abbiamo studiato i bilanci, abbiamo fatto i calcoli ed abbiamo dovuto constatare tante volte che i pescatori possono fare affidamento solo sugli assegni familiari. Noto con rammarico in alcune regioni, come la mia, una certa tendenza da parte dell'Ispettorato del lavoro ad essere sempre più restrittivo, più contrario a riconoscere quel diritto alle cooperative.

Se male dunque stanno coloro che vivono in cooperativa, malissimo vivono i piccoli pescatori. Essi pescano pochi giorni, quando il tempo glielo consente, ed i loro utili sono molto scarsi, anche perchè i nostri mari si sono fatti poco fecondi soprattutto per il flagello della pesca di frodo, che è ciò che più angustia chi vive della pesca. Il Senato tenga conto che i pescatori si espongono al pericolo della loro vita, quando la tempesta li coglie ed il loro appello non giunge a coloro da cui possono essere soccorsi. Più di una volta abbiamo assistito alla scena delle famiglie e degli amici che, sulla costa, attendevano dal mare un segno di salvezza, con la pena nel cuore per le sorti dei loro cari.

Le considerazioni fatte dall'onorevole Trabucchi meritano il massimo rispetto. Riconosco il patriottismo del lavoro della Commissione finanze e tesoro, e non vorrei indulgere a facile demagogia, che s'accentua specialmente alla vigilia delle elezioni. Per amore di chiarezza mi permetto di dire che il Parlamento sarà nel futuro sempre più geloso della politica della spesa, se vorrà sul serio fare gli interessi della povera gente. Ma il disegno di legge che è al nostro esame ancorchè ingeneri perplessità di carattere finanziario, che giustamente valuto, non solo può essere con tranquilla coscienza accettato dal Senato come cosa buona, ma deve essere considerato un provvedimento doveroso. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Lamberti. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non voglio rinunciare all'onore che mi è stato conferito di portare qui la voce della mia parte politica per esprimere la soddisfazione con la quale noi, senatori della Democrazia cristiana, diamo consapevolmente il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Le ragioni per cui il provvedimento si impone sono state largamente illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto; ed io particolarmente mi associo molto volentieri all'appello così accorato, così caldo, così ricco di umanità che anche un senatore della mia stessa parte politica ha fatto immediatamente prima di me.

In verità al fondo di questo provvedimento, che estende a questi poveri tra i poveri le previdenze della nostra legislazione sociale, esiste una ragione di giustizia distributiva, di fronte alla quale devono evidentemente tacere anche quei dubbi marginali che, sia pure con scrupolo apprezzabile, sono stati avanzati dal Vice presidente della Commissione finanze e tesoro, ma che io confido saranno largamente superati nell'applicazione pratica di questa legge.

Con questi sentimenti esprimo il voto favorevole della mia parte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Asaro. Ne ha facoltà.

ASARO. Parlerò brevissimamente, e lo faccio perchè confesso che mi è spiaciuto l'intervento piuttosto scoraggiante fatto dal collega Trabucchi, anche perchè egli ha premesso ed ha concluso che parlava a nome della 5ª Commissione, della quale io mi onoro di far parte.

Io invece ritengo, onorevoli colleghi, che, stante tutto quello che è stato detto, tutto quello che si conosce relativamente alle condizioni di estrema, disperata miseria dei lavoratori della piccola pesca, il contributo necessario per l'istituzione di queste previdenze in favore della categoria poteva con tranquilla coscienza essere anche interamente a carico dello Stato. Secondo me, e secondo la coscienza di tutti coloro che di questi lavoratori si sono interessati, non sarà mai troppo quello che sarà fatto in favore della categoria dei piccoli pescatori, anche perchè non deve essere trascurata una realtà che invece è fondamentale: l'esistenza della categoria dei lavoratori della piccola pesca non ha fine a se stessa; da quella categoria scaturiscono i marittimi per la grande e media pesca e per l'armamento mercantile. Quando i lavoratori della piccola pesca fossero messi di fronte al rischio di veder distrutte le marinerie, noi non avremmo più la possibilità di far uscire dalle loro file gli equipaggi per la marina mercantile e per la grande pesca. Questo è un elemento di cui bisogna tener conto. Perciò bisogna sostenere ad ogni costo i lavoratori della piccola pesca, anche se, per venire loro incontro, lo Stato dovesse accollarsi grandi sacrifici, perchè sono loro che costituiscono, nella loro miseria, nei loro stenti, in condizioni di esistenza veramente disperate, il vivaio di

quelle categorie che tanto redditizie poi risultano per l'economia nazionale. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli senatori, io, lungi dal dichiarare scoraggiante lo intervento del senatore Trabucchi, sento il dovere di rendere omaggio alla sua lealtà ed alla sua chiarezza. Non sempre siamo d'accordo con il senatore Trabucchi ed anche in privato gli abbiamo fatto e gli faremo preghiere e pressioni per cambiare qualche suo punto di vista. Ma gli dobbiamo dare atto, non solo della tenacia e del coraggio, ma anche della chiarezza con cui imposta i problemi e dobbiamo riconoscere che i dubbi che porta in privato e in pubblico sui problemi che formano oggetto del suo esame sono sempre dubbi seri, fondati, che vale la pena di approfondire. I dubbi del senatore Trabucchi sono stati oggetto di perplessità da parte del Ministero del lavoro. Non saremmo arrivati con ritardo a questa legge, che è stata presentata tre anni e mezzo fa, se non avessimo dovuto percorrere fino in fondo il calvario della discussione e dell'aggiustamento, per fare di questo disegno di legge una cosa degna di essere presentata al Parlamento e di essere approvata.

Abbiamo avuto, senatore Trabucchi, le stesse perplessità sue, alcune di ordine generale, alcune di ordine particolare che riguardano proprio questo disegno di legge. Quando lei dice, come ha accennato nel parere e ha ripetuto in quest'Aula, che i conti non tornano per quanto riguarda il fondo di previdenza e che l'immissione nel sistema previdenziale italiano dei lavoratori indipendenti comporta modifiche sostanziali alla legge n. 218 e a tutto il diritto positivo italiano, che era previsto e dettato per i lavoratori dipendenti, e rileva le innovazioni che nel campo del lavoro indipendente sono state attuate in questi ultimi anni, ci rendiamo conto della portata delle sue obiezioni, che sono anche le obiezioni di tutto il mondo dei funzionari del nostro Ministero, che stanno lì a tutelare un certo sistema previsto dalle leggi e che può essere modificato solo da nuove leggi. Però è evidente che negli ultimi anni — e noi in sede politica ce ne dobbiamo rendere conto — innovazioni sostanziali sono state introdotte in questo diritto positivo con l'immissione in questo sistema di larghissime e numerosissime categorie di lavoratori indipendenti, che non dico hanno fatto franare, ma stanno facendo scricchiolare il vecchio sistema del fondo di previdenza. Non credo che le resistenze di certi settori di fronte al criterio di non considerare più il contributo dello Stato in forma percentuale ma in forma fissa, siano dovute a cattiva volontà. A mio avviso, si tratta di resistenze dovute alla considerazione che difficilmente quel fondo riuscirà a reggere alle pressioni di questi ultimi anni e che quindi esso va rinnovato nella sua impostazione, nelle sue premesse e nelle sue conseguenze. Solo in quella sede più vasta e profonda sarà possibile affrontare e risolvere il problema nella sua compiutezza. Noi in questi ultimi anni, specialmente per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, ci siamo mossi con cautela, sì, e qualche volta con coraggio, ma comunque con un senso di provvisorietà che non deve assolutamente sfuggire all'attenzione del Parlamento. Non deve sfuggire perchè, se noi ci portiamo sul terreno del rigido calcolo attuariale, è difficile sempre e comunque far quadrare le cifre, anche perchè i presupposti del calcolo attuariale sono vari e diversi.

Intanto rilevo che non esiste un problema di copertura dell'onere a carico dello Stato, in rapporto all'articolo 81 della Costituzione, perchè l'articolo 12 del disegno di legge fissa la spesa di lire 750 milioni a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Esiste un problema di calcolo attuariale e di sopportabilità dell'onere da parte degli istituti interessati. Ora noi, come Ministero del lavoro, crediamo di essere riusciti a superare certe difficoltà, che non sono di vasta ampiezza, come qui è stato affermato, ma soltanto marginali, accorciando un po' il respiro del calcolo. Non è la prima volta che riusciamo a fare queste cose sul terreno del calcolo attuariale; l'abbiamo fatto, ad esempio, per i coltivatori diretti,

per i mezzadri e per i coloni, per i quali voi sapete che le previsioni sono limitate soltanto nell'ambito di dieci anni, proprio per questo senso di provvisorietà che andiamo avvertendo ogni giorno rispetto all'antica impostazione e al sistema vigente. Noi siamo d'avviso che, se rapportiamo questo calcolo in un respiro più breve, di un biennio o di un triennio, non soltanto gli istituti sono largamente coperti degli oneri, ma possiamo con tranquillità andare avanti, specie se si considera che nel disegno di legge stesso è previsto (richiamo l'attenzione del Senato su questo punto), al secondo comma dell'articolo 10, che «la misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste ...». In virtù di tale norma, sarà possibile adeguare i risultati di gestione dopo uno, due, tre anni a quelle che saranno le necessità della categoria, tanto più che si tratta di categoria non accertabile neppure in questo momento in termini statistici nella sua entità numerica e, forse, di categoria che sul terreno della riscossione e della responsabilità dei soggetti sarà difficile comprendere interamente perchè vive sparsa lungo tutto il litorale italiano nel modo che sappiamo.

Quindi abbiamo davvero bisogno, attraverso uno o due anni di gestione, di vedere quali risultati ci darà la gestione stessa. Abbiamo quella valvola e possiamo tranquillamente andare avanti. Andando nel particolare e tenendo presente che questi calcoli sono a breve respiro, cioè nell'ambito di un biennio, non ritengo, dai calcoli che abbiamo fatto, che l'Istituto della previdenza sociale ci rimetta, poichè è sfuggito forse al senatore Trabucchi (comunque egli non ne ha parlato), che, dato che questa legge diventa operante con l'aprile prossimo, già i tre quarti dei 750 milioni previsti per l'esercizio in corso sono tutti per legge devoluti al fondo di previdenza sociale; il che significa che almeno per le prime spese del primo anno (*interruzione del senatore Pezzini*), in virtù dell'applicazione delle norme provvisorie di questo disegno di legge l'Istituto è largamente coperto, se è vero, come è vero, che la media degli ultrasessantacinquenni, come avviene per altre categorie, non supera il 10 per cento. Siccome si parla di 80-85 mila pescatori, avremo 8.500 beneficiari annui di questa norma transitoria per la quale l'Istituto si vede subito versati quasi 600 milioni, più, all'inizio del nuovo esercizio, 150 milioni spettanti come contributo annuale, più i contributi degli interessati, i quali peraltro sono previsti nel disegno di legge soltanto come contributi base.

Il fatto che il riscatto venga effettuato soltanto con il contributo base, e non con le altre forme di contributo, costituisce senza dubbio un'eccezione grave. Richiamo però l'attenzione del Senato sul fatto che non è la prima volta che il nostro diritto positivo ha previsto una cosa del genere: con la legge n. 633 l'ha prevista, badate bene, per quella parte del pubblico impiego che nel periodo fascista era esclusa dalle previdenze sociali perchè allora, a moneta non svalutata, guadagnava più di 1.500 lire al mese, il che significa che si trattava di una categoria privilegiata. Ebbene, quando si è trattato di immettere al riscatto questa categoria, la legge n. 633 per il riscatto ha previsto soltanto un contributo base. Ora, se tale criterio è stato adottato per quella categoria, a maggior ragione, io penso, doveva essere accolto per una categoria così povera come quella dei pescatori.

Noi pensiamo che, in sede applicativa delle stesse norme provvisorie per i primi due o tre anni, le previsioni ci dovrebbero dare, anche per il fondo pensioni, dei calcoli molto vicini ai contributi previsti. Anzi, se volete proprio la cifra esatta, noi calcoliamo che, per coprire al millesimo le pensioni, in virtù delle norme provvisorie, nel primo e secondo anno, sulla base di 3.500 lire per i non sessantacinquenni e di 5.000 lire mensili per gli ultra-sessantacinquenni, occorrerebbe che lo Stato versasse 159 milioni all'anno. Ne versa invece 150, per cui la differenza è di soli 9 milioni, e non penso che il Fondo adeguamento pensioni possa andare in fallimento per una differenza marginale di questo genere.

Per quanto riguarda invece l'avvenire, debbo rilevare che il disegno di legge stabilisce che i pescatori sono sottoposti a tutti i contributi previsti da tutte le leggi speciali per i vari

rami di assicurazione. Non sarebbe male che il Senato sapesse che, per esempio, la contribuzione a cui, in virtù di questo disegno di legge, verrà sottoposta la categoria è una contribuzione onerosa, che arriva per gli associati in cooperativa, per i quali è prevista anche la contribuzione per gli assegni familiari, a 4.996 lire al mese, mentre per i non associati in cooperativa, i quali non hanno diritto agli assegni familiari, arriva a 2.372 lire al mese. Come si vede, si tratta di una contribuzione sensibilissima, se si tiene presente la povertà della categoria.

Per quanto si riferisce all'I.N.A.M. il problema è diverso. A questo proposito debbo riconoscere che siamo preoccupati per il risultato dei calcoli. Debbo aggiungere (non possiamo giudicare da questo banco il comportamento del Parlamento e meno che mai in questo ramo il comportamento dell'altro) che lo Istituto, attraverso i suoi funzionari e i suoi dirigenti, aveva raggiunto con noi, alla presenza dei proponenti il disegno di legge e del relatore della Camera dei deputati, un accordo sulla base di 1.400 lire mensili di contribuzione da parte degli interessati. Io, a nome del Governo, sono andato a difendere questo accordo di fronte all'altro ramo del Parlamento, il quale, per diminuire di 100 lire al mese il contributo dovuto da ogni singolo, ha fatto un ragionamento semplicissimo e che in un certo senso, a mio avviso, ha anche una certa validità.

Sono due le considerazioni da fare. Innanzi tutto occorre tener presente che oggi l'I.N.A.M. al pescatore singolo, il quale volontariamente volesse beneficiare delle prestazioni I.N.A.M., chiede 1.400 lire mensili. Da parte dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento si è detto: se 1.400 lire l'I.N.A.M. chiede per un'adesione volontaria e singola, passando alla mutualità generale si dovrebbe prevedere almeno che il costo sia inferiore, appunto per effetto di tale mutualità. In base a questo ragionamento la Camera ha stabilito una contribuzione di 1.300 lire mensili.

Le rimostranze dell'Istituto sono state vivissime, se non altro perchè si era venuti meno ad un certo accordo. Io però debbo dichiarare — ed è questa la seconda considerazione che faccio — che a seguito di queste rimostranze c'è stato un ulteriore incontro con i responsabili dell'Istituto, a seguito del quale l'Istituto stesso si è rassegnato a questa situazione e non chiede più che questo ramo del Parlamento modifichi quanto ha stabilito l'altro, tanto più che è garantito dalla clausola che prevede la possibilità negli anni venturi di rivedere eventualmente il massimale della contribuzione.

Quindi io credo che e per l'uno e per l'altro Istituto non ci siano argomenti di fondo che ci possano preoccupare ai fini dell'approvazione di questo disegno di legge.

Qui si è domandato se non era il caso di statuire, attraverso questa legge, l'aumento delle giornate mensili di corresponsione degli assegni familiari. Io debbo dichiarare che questo è un terreno molto delicato, onorevoli senatori, perchè già soltanto in base a una *fictio juris* si possono corrispondere gli assegni familiari agli associati in cooperative; si presuppone cioè che la cooperativa sia, nei confronti dei soci, il datore di lavoro, e solo per questo, con una *fictio juris,* i soci stessi sono ammessi agli assegni familiari. A ciò si aggiunga che molte cooperative sono costituite *ad hoc,* cioè soltanto per gli assegni familiari, sino al punto che associati delle cooperative sono solo coloro che hanno un carico di famiglia per cui in sede di conguaglio tra contribuzione e prestazione hanno da guadagnare qualche cosa; mentre il celibe o colui che non ha molti figli a carico finisce per non ottenere alcun vantaggio associandosi in cooperativa. Noi stabilimmo con una circolare non superata che le cooperative, per aver diritto agli assegni familiari, dovevano possedere alcuni requisiti necessari, cioè il conferimento del pescato nel mercato unico e la disponibilità del natante da parte della cooperativa. Quando si dice che gli ispettori sono feroci, occorre tener presente che, stando a questa circolare, non sempre si riscontrano le condizioni ivi previste. Su questo terreno noi largheggiamo e, se il Ministero va accusato di qualche cosa in questo campo, dovrebbe ricevere l'accusa di lassismo, non di eccessivo rigore. Infatti, se andassimo sul serio ad esaminare le singole cooperative, ben poche sarebbero quelle che si salverebbero.

RUSSO LUIGI. Ma non possono fare altrimenti.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. E infatti lo stato di bisogno è da noi riconosciuto, tant'è vero che ho detto che pecchiamo di lassismo.

D'altra parte, onorevoli senatori, v'è un'altra considerazione da tener presente: non è possibile — e questa è un'eccezione di fondo, se permette il senatore che ha richiesto il chiarimento — per la contribuzione prevedere 20 giornate mensili per le pensioni, sulla base del massimale di 400 lire, e per gli assegni familiari prevederne 26. Non possiamo fare due politiche: una quando si riceve, l'altra quando si dà. Il problema è nato anche per i facchini e per altre categorie. Noi abbiamo mantenuto sempre fermo questo principio: che si fa una politica sola, sia quando si paga sia quando si riceve.

Per quanto riguarda la preoccupazione che è stata qui sollevata, che la mancata iscrizione presso le commissioni di assicurazione previste dalla legge in ogni provincia possa precludere l'esercizio della pesca, mi permetto di dire che tale preoccupazione è infondata perchè l'esercizio della pesca prima di tutto è regolato dal Codice di navigazione e presuppone una licenza prefettizia; nella fattispecie si tratta solo di una discriminazione ai fini del godimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali.

Onorevoli senatori, io concludo raccomandando l'approvazione di questo disegno di legge e rimettendomi al Senato. Non voglio chiudere in maniera retorica perchè aggiungere ancora parole di comprensione nei confronti della categoria potrebbe essere cosa di cattivo gusto. La prova provata che ci siamo resi conto della situazione in cui la categoria versa sta non solo nel fatto che portiamo questo disegno di legge in Parlamento e ne raccomandiamo l'approvazione, ma altresì nel fatto che abbiamo anche superato con qualche sforzo certi dubbi e certe perplessità di cui si è fatto eco il senatore Trabucchi proprio perchè pensiamo: meglio una legge provvisoria che fra un paio di anni possiamo eventualmente rivedere, piuttosto che nulla per una categoria che attende e merita. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

TITOLO I

ESTENSIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicultura, ecc.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le com-

pagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla Autorità marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'Autorità marittima, se trattasi di pescatori marittimi.

Entro il 10 di ciascun mese successivo, le cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attività lavorativa.

È tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.

(*È approvato*).

TITOLO II

COMMISSIONI PROVINCIALI COMPARTIMENTALI E CENTRALI

Art. 3.

Presso ogni Amministrazione provinciale è istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Presso ogni Compartimento marittimo è istituita una Commissione compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè da un rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della sede compartimentale e durano in carica per un biennio.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:

a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'articolo 1 della presente legge;

b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge;

c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, è di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.

La comunicazione agli iscritti è effettuata a mezzo di raccomandata postale.

Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi.

d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;

e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali è data facoltà ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'articolo 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea *d*) dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 6.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Comissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta:

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

3) un rappresentante del Ministero della agricoltura e foreste;

4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentantive, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per ciascun componente è nominato un supplente.

I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica per un biennio.

(*È approvato*).

Art. 7.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;

b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo articolo 11;

c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'articolo 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

TITOLO III

PRESTAZIONI

Art. 9.

Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'articolo 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:

a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e

per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie;

c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro:

d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalità stabilite per gli operai dell'industria.

Decade dal diritto all'assistenza di cui allo alinea *d*) il pescatore non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile.

(*È approvato*).

TITOLO IV
CONTRIBUTI

Art. 10.

Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese.

La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonchè la Commissione centrale di cui al precedente articolo 6.

I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1.300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 11.

Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si farà fronte con le seguenti contribuzioni:

a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per l'assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;

b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, numero 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni.

(*È approvato*).

Art. 12.

I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dallo Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il contributo a carico dello Stato di cui allo articolo precedente è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze de-

gli elenchi di cui all'articolo 4, alinea *b*) e *c*), della presente legge.

Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: « Fondo versamento addetti alla piccola pesca ».

Alla spesa di lire 750 milioni relativa allo esercizio 1957-58 si provvederà a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.

Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'articolo 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidità, purchè abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le persone assicurate di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di età, versando il solo contributo base della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purchè dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facoltà di riscatto.

(*È approvato*).

Art. 16.

Le persone di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia allo atto di entrata in vigore della presente legge, purchè possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di età, versando il solo contributo assicurativo « base » dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

(*È approvato*).

Art. 17.

Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'articolo 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validità dei documenti che ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere.

(*È approvato*).

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

ANGELILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELILLI. Voto a favore di questo disegno di legge, che segue altre provvidenze e leggi già adottate dal Parlamento in favore della categoria dei pescatori del mare e delle acque interne e che dimostra tutto l'interessamento del Parlamento e del Governo verso questa categoria, tanto bisognosa di assistenza e di riconoscimenti per la difficoltà del proprio lavoro e per l'incertezza costante che a questo lavoro presiede.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Erezione in Comune autonomo della frazione di San Nazzaro con distacco dal comune di Calvi-San Nazzaro in provincia di Benevento » (1482), di iniziativa del deputato Perlingeri;

« Costituzione in Comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal comune di Trevico, in provincia di Avellino » (2010), di iniziativa dei senatori Clemente e Criscuoli;

« Costituzione in Comune autonomo della frazione di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta, in provincia di Varese » (2355), di iniziativa del deputato Alessandrini;

« Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini » (2408), di iniziativa del senatore Raffeiner;

« Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche » (2409), di iniziativa del senatore Raffeiner;

« Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta " Campo Bufalaro " in agro romano di proprietà degli eredi Savoia » (2426);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Contributo dello Stato per l'organizzazione del primo Congresso internazionale dei Magistrati » (2512);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica » (1595-B), di iniziativa dei senatori Negroni ed Elia;

« Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili » (2428);

« Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28 » (2480), di iniziativa del deputato Martino Gaetano;

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale " Alleanza Cooperativa Torinese " » (2262);

« Rivalutazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (2511).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia » (1202), d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri; « Istituzione della provincia di Isernia » (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), **d'iniziativa dei deputati Di Giacomo ed altri; « Istituzione della provincia del " Basso Molise " » (1898), di iniziativa del senatore Magliano; « Istituzione della provincia di Oristano » (1912)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*), **d'iniziativa dei deputati Segni e Pintus; « Istituzione della provincia di Lanciano » (1451), d'iniziativa del senatore Caporali; « Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone » (1731), d'iniziativa dei senatori Tomè ed altri; « Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone » (1770), d'iniziativa dei senatori Liberali ed altri; « Costituzione della provincia di Melfi » (1896), d'iniziativa del senatore Ciasca; « Istituzione della provincia di Vibo Valentia » (1913), d'iniziativa del senatore Salomone.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia », d'iniziativa dei senatori Ciasca ed altri; « Istituzione della provincia di Isernia », già approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Di Giacomo ed altri; « Istituzione della provincia del " Basso Molise " », d'iniziativa del senatore Magliano; « Istituzione della provincia di Oristano », già approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Segni e Pintus; « Istituzione della provincia di Lanciano », d'iniziativa del senatore Caporali; « Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone », d'iniziativa dei senatori Tomè ed altri; « Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone », d'iniziativa dei senatori Liberali ed altri; « Costituzione della provincia di Melfi », d'iniziativa del senatore Ciasca; « Istituzione della provincia di Vibo Valentia », d'iniziativa del senatore Salomone.

È iscritto a parlare il senatore Spano. Ne ha facoltà.

SPANO. Brevissimamente, signor Presidente, per una precisazione su una questione che è affiorata nel corso della discussione e che ha adombrato un'apparenza di contraddizione tra la posizione di coloro che rivendicano tenacemente la pronta istituzione delle Regioni e la richiesta di istituzione di alcune Provincie. Questa precisazione mi pare che si renda tanto più necessaria in seguito all'intervento così autorevole di un tanto appassionato regionalista come il senatore Lussu.

Io debbo dire subito che mi pare non esista contrasto tra le due posizioni. Io personalmente condivido tutte le cose che sono state dette a proposito delle Regioni dal senatore Lussu. Abbiamo condotto una battaglia; essa è in corso; rivendichiamo la costituzione delle Regioni nello Stato italiano per la ragione suprema dell'applicazione della Costituzione e per una ragione sostanziale, per una convinzione profonda. Tuttavia non possiamo prescindere dalle ragioni che hanno fatto sì che noi questa battaglia per le Regioni l'impostassimo e la conducessimo.

Si è svolta in questi ultimi dieci anni una polemica tra le diverse parti politiche, le quali vicendevolmente si accusano di eccessivo fervore o di tepidezza nella questione delle Regioni. Noi abbiamo sempre avuto una posizione molto precisa, che riguarda le Regioni a statuto speciale e le Regioni in genere.

Per quel che concerne le Regioni a statuto speciale, noi pensiamo che la loro costituzione risponda ad una necessità assoluta, in relazione a condizioni storiche che sono andate maturando. Questa è la situazione, particolarmente, della Sicilia e della Sardegna.

Per quel che concerne le altre Regioni in generale, quale era l'obiettivo che i costituenti si sono posti e che tutto lo schieramento democratico italiano ha voluto perseguire inizialmente? Si trattava di democratizzare profondamente la struttura burocratica dello Stato. Nella nostra coscienza, allorchè noi abbiamo impostato e condotto la battaglia per le Regioni, è evidente che la costituzione delle Regioni avrebbe dovuto avere e deve avere come conseguenza lo sfrondamento di una parte dell'apparato dello Stato. Per questo, la rivendicazione fondamentale che noi

abbiamo posto in Sicilia e in Sardegna — in Sicilia addirittura riuscendo a fare iscrivere la norma, implicitamente, nello Statuto regionale — è quella dell'abolizione dei prefetti.

Tuttavia, per quanto questa ragione fondamentale di democratizzare la struttura burocratica dello Stato sia ancora e più che mai valida, e quindi si ponga ancor oggi l'urgente necessità politica e, direi, morale, per il nostro Paese, di costituire le Regioni, è d'altra parte evidente, come lo è sempre stato, che le Regioni hanno bisogno di una loro articolazione amministrativa. Tanto è vero che, sia per la Sicilia, sia per la Sardegna si erano proposte, come mezzi di articolazione amministrativa della Regione, le zone storiche, che hanno una determinazione particolare sia nella storia della Sicilia che nella storia della Sardegna.

Ora, non possiamo, considerando la questione regionale e prendendo in considerazione in pari tempo la richiesta di costituzione di nuove Provincie, ignorare il fatto fondamentale che negli undici anni di esistenza della Regione sarda e nei dodici anni quasi, ormai, di esistenza della Regione siciliana, abbiamo constatato che la Regione si è trovata molto spesso, e direi costantemente, in contrasto con lo Stato accentratore su tutta una serie di questioni di interpretazione dello Statuto speciale e di riconoscimento delle facoltà legislative ed amministrative della Regione stessa nei confronti dello Stato. Certo è che questo contrasto è stato perennemente impostato sul fatto che, anche là dove le Regioni sono state costituite e dotate di uno Statuto speciale, parte integrante della Costituzione della Repubblica italiana, l'obiettivo che la Costituente si era posto all'inizio, cioè la democratizzazione della struttura burocratica dello Stato, non è stato raggiunto, neanche in Sicilia, neanche in Sardegna. Per esempio in Sicilia, per quanto ci fosse un impegno abbastanza chiaro di abolire i prefetti, i prefetti sono rimasti ad imperversare nel modo che tutti conoscono. Sta di fatto, proprio per queste condizioni, che oggi, pur rimanendo valida la rivendicazione di consolidare le autonomie regionali là dove esse già esistono, e pur rimanendo in piedi la rivendicazione di costituire le Regioni per tutta l'Italia, non si può non constatare che le Provincie sono una realtà che, come altri oratori hanno già indicato, risponde a delle esigenze ben precise, modeste ma essenziali, di larghissimi strati della popolazione.

È proprio per questa ragione che io personalmente ritengo che non ci sia motivo di polemica tra le posizioni esposte rispettivamente dal senatore Terracini e dal senatore Lussu, i quali si sono mossi in due ordini di idee, avendo ragioni entrambi, in relazione alla situazione politica esistente.

Le Provincie sono oggi una realtà; è impossibile ignorarle. Come esempio cito la provincia di Cagliari, che è la più grande d'Italia: 10.000 chilometri quadrati; 164 Comuni, con una serie di frazioni; dei Comuni che sono distanti 150 chilometri dal capoluogo, al quale sono congiunti da strade non sempre praticabili; Comuni dispersi, lontani dal capoluogo. Le conseguenze di disagio per le popolazioni periferiche sono evidenti: chiunque ha bisogno di esperire una pratica qualunque nel capoluogo, è costretto a pernottamenti fuori di casa, a viaggi disagevoli, a spese eccessive, eccetera.

D'altra parte, ci sono una serie di Provincie che non hanno ancora in Italia una loro unità economica, o che, se l'avevano, l'hanno perduta. E nell'interno delle Provincie, spesso molto vaste, ci sono delle zone, invece, che hanno conservato o che sono andate acquistando una loro unità economica, una loro fisionomia. Questa è la ragione per la quale in molte zone d'Italia sono sorte rivendicazioni per la costituzione di nuove Provincie, e per due di queste zone la questione è stata portata nell'altro ramo del Parlamento ed è stata già risolta, con l'approvazione dei relativi disegni di legge. Tali rivendicazioni sono venute dai Comuni, dalle masse popolari, dai Consigli regionali, là dove esistono.

Mi pare che, ponendo in termini generali il problema, debba necessariamente concludersi che noi dobbiamo affrontare la questione della costituzione delle nuove Provincie e dobbiamo farlo con urgenza e secondo l'impegno che abbiamo contratto davanti al Senato.

PRESIDENTE. Se il Senato è d'accordo, si potrebbe procedere alla chiusura della di-

scussione generale, con l'intesa che nel corso della prossima seduta prenderebbero la parola soltanto i senatori già iscritti a parlare.

VARALDO. Onorevole Presidente, non abbiamo mai preso simili decisioni a quest'ora.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Ho chiesto la parola per far presente l'opportunità di accettare le iscrizioni che ora possono pervenire, ma di dichiarare chiusa la discussione generale, in modo che non si possa, alla prossima seduta, riprendere la serie degli interventi.

PRESIDENTE. Questa sua proposta, che mi sembrava ragionevole, non mi sembra che incontri l'accordo generale.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Desidero dire che, tutte le volte che ci siamo accordati su questo principio di considerare chiuse le iscrizioni, l'abbiamo fatto non in riferimento ad una norma regolamentare, ma per un accordo comune. Siccome oggi forse questo accordo non c'è, penso che non sia il caso di accettare la proposta del senatore Gavina.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Allo scopo di restare il più possibile nel binario del Regolamento, sia pure tenendo conto delle esigenze giustificate, propongo che siano chiuse le iscrizioni...

Voci dal centro. No, no!

TERRACINI. L'onorevole De Luca è iscritto e parlerà ... (*Interruzione del senatore Varaldo*). Io quindi proponevo come via di transazione che restassero ferme le iscrizioni che già vi sono, rinviando la discussione alla prossima seduta, nella quale parleranno i colleghi già iscritti, ma che non si accettino più nuove iscrizioni ...

Voce dal centro. E perchè?

TERRACINI. Onorevole Presidente, allora facciamo una cosa: continuiamo la nostra seduta e i colleghi iscritti e presenti parlino. Quando non ci saranno più iscritti, la discussione sarà chiusa.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. In dieci anni, ogni volta che ho avuto occasione di veder presiedere l'onorevole Molè, ho dovuto constatare che l'onorevole Molè, quando ha interpellato il Regolamento, è stato sempre ineccepibile. Egli ha riscontrato che non vi è accordo sulla chiusura della discussione, e pertanto mi sembra che l'insistere sopra questo argomento sia, oltre tutto, relativamente corretto.

PRESIDENTE. Ricordo che, a termini dell'articolo 70 del Regolamento, otto senatori possono in qualunque momento domandare la chiusura della discussione e il Presidente concede la parola, se vi è opposizione, ad un oratore contro e ad uno in favore per poi passare alla votazione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Signor Presidente, è chiaro che noi potremmo raggiungere il numero di firme necessarie per chiedere che la discussione generale sia chiusa. Ma dal momento che si era raggiunto un accordo, stiamo a quest'accordo, che mi pare universalmente accettato. L'accordo di tutti è che gli iscritti a parlare possano parlare ma che non si iscrivano altri. (*Interruzioni dal centro*).

SIBILLE. Su questo non siamo affatto d'accordo.

PRESIDENTE. Ritengo che possiamo metterci d'accordo in questo senso: rinviamo il seguito della discussione ad altra seduta e in quella sede si vedrà se sia il caso di chiedere la chiusura della discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

CARELLI, *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda di intervenire per far revocare l'ordinanza ministeriale del 14 gennaio 1958, che consente ai candidati cittadini italiani di lingua materna tedesca del Trentino-Alto Adige di sostenere presso gli atenei italiani gli esami di Stato in lingua tedesca a loro richiesta; e ciò anche in considerazione dell'ordine del giorno del Senato accademico dell'Università di Padova del 22 gennaio 1958, il quale anzitutto esprime il proprio stupore per la recente e sopra accennata disposizione, inoltre ricorda che l'articolo 271 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sancisce che la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari e che il bilinguismo non si estende oltre i limiti della provincia di Bolzano, e ancora fa presente che una ordinanza non può esorbitare dalle vigenti disposizioni di legge, e infine invita a disporre in altro modo, se proprio sarà ritenuto necessario, per le esigenze della predetta minoranza alloglotta nell'àmbito e nei limiti dei diritti ad essa riconosciuti dalle leggi dello Stato (1365).

BARBARO, FRANZA, FERRETTI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, per sapere che cosa intendono fare per esaminare al più presto i ricorsi per pensioni di guerra giacenti alla Corte dei conti nel numero impressionantissimo di duecentocinquantamila (3672).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere:

se è a conoscenza che il signor Antonio Mauro, nominato Commissario straordinario al comune di Petilia Policastro (Catanzaro) con decreto presidenziale del 2 settembre 1957 (*Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1957, n. 234, pagina 3452), trovasi in lite col detto Comune, avendo interposto ricorso avanti le competenti Commissioni tributarie giurisdizionali avverso l'accertamento del reddito ai fini dell'imposta di famiglia;

se non ritenga quanto meno scorretto che il signor Mauro permanga nella carica attribuitagli stante l'esistenza del rapporto di indipendenza che, come noto, nel caso di amministratori elettivi concretizza la condizione di ineleggibilità di cui al n. 6 dell'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

e, in ogni caso, come pensa si possano salvaguardare gli interessi del comune di Petilia Policastro venutisi a trovare in patente contrasto con quelli personali dell'imposto amministratore straordinario, signor Antonio Mauro (3673).

SPEZZANO.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 11 marzo 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Norme del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, e nel Molise (1479-1952-*bis*) (*In prima deliberazione*: *approvato dal Senato l'11 dicembre 1957 e dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 1957*).

2. Deputati BERNARDI ed altri, BUZZELLI e CAPOLOZZA, LEONE ed altri, CERVONE e CASTELLI AVOLIO. — Delega del Governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo (2498) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione del Consiglio nazionale energia nucleare (C.N.E.N.) (2315-*Urgenza*).

PERRIER e CARON. — Disciplina della coltivazione dei minerali e dell'utilizzazione dei materiali interessanti l'energia nucleare (1063).

MONTAGNANI ed altri. — Per la nazionalizzazione e lo sviluppo dell'energia nucleare (1404).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (794-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Deputati PITZALIS e FRANCESCINI Francesco. — Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente delle Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957 (2361).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956 (2422) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvidenze per l'industria zolfifera (2167).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).

MONTAGNANI ed altri. — Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la emanazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico (2201).

2. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

3. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio

finanziario 1948-49 (1708) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. SANTERO e BENEDETTI. — Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1665).

7. INIZIATIVA POPOLARE. — Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1625).

8. Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (1678).

9. Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (2009).

10. Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2306).

11. SPEZZANO e DE LUCA Luca. — Concessione gratuita dei viaggi di andata e ritorno per gli elettori che al momento delle elezioni si trovino in località diversa da quella della sede elettorale nella quale sono iscritti (2044).

12. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

13. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

14. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

15. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

16. LAMBERTI. — Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).

17. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'OVRA (810-*Urgenza*).

18. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1373).

19. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

20. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

21. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

22. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquiennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

23. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 13*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti